

**Soluzioni
per il tuo
lavoro**



Condizioni di Assicurazione | Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

Multirischi Esercizi Commerciali | Convenzione Calzedonia

Documento redatto secondo le linee guida Contratti Semplici e Chiari del tavolo tecnico ANIA | Associazioni Consumatori | Associazioni Intermediari.

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/04/2026



Vittoria
Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI.

Indice

Convenzione negozi Calzedonia e Tezenis - Tipologia A	pag. 2
Convenzione negozi SignorVino - Tipologia B	pag. 5
Tabella Garanzie, Franchigie, Scoperti, Limiti di Indennizzo	pag. 8
Glossario generale	pag. 11
Norme che regolano la convenzione	pag. 13
Norme che regolano l'Assicurazione in Generale – Tutte le Sezioni	pag. 15
Sezioni Incendio e Danni Indiretti, Furto, EDP	pag. 18
Glossario della Sezione Incendio	pag. 25
Norme che regolano l'Assicurazione Incendio	pag. 27
Norme che regolano l'Assicurazione Danni Indiretti	pag. 41
Glossario della Sezione Furto	pag. 47
Norme che regolano l'Assicurazione Furto	pag. 48
Norme che regolano l'Assicurazione All Risks Elettronica	pag. 54
Norme che regolano l'Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi e verso Operai	pag. 57

Convenzione negozi Calzedonia e Tezenis - Tipologia A

- a) Negozio Calzedonia
- b) Negozio Intimissimi
- c) Negozio Intimissimi Uomo
- d) Negozio Tezenis
- e) Negozio Falconeri
- f) Negozio Atelier Emé Monte Napoleone; Emé di Emé; Atelier Emé
- g) Negozio in combinazione fra i marchi sopra citati

Tipo di Rapporto Contrattuale con Calzedonia S.p.A. e Tezenis S.p.A. :

- Negozio affiliato o a loro Società controllate
- Negozio in contratto di affitto di ramo d'azienda

Descrizione del Rischio:

Vendita di calze, costumi da bagno maglieria, pigiamaeria e intimo in genere, abbigliamento in genere, profumi e/o prodotti analoghi in genere, abiti da sposa ed accessori

Ubicazione del Rischio:

vedere singoli certificati

Opzioni a scelta dell'Assicurato

Sezione INCENDIO E DANNI INDIRETTI

	Somma Assicurata	Premio annuo standard	Premio annuo Pacchetto estensione **
Opzione A) INCENDIO FABBRICATO	€ 60.000,00		
Opzione A) CONTENUTO IN GENERE	€ 60.000,00		
TOTALE VALORI ASSICURATI E PREMIO ANNUO LORDO CONVENUTO	€ 120.000,00	€ 42,00	€ 47,00
Opzione B) INCENDIO FABBRICATO	€ 150.000,00		
Opzione B) CONTENUTO IN GENERE	€ 150.000,00		
TOTALE VALORI ASSICURATI E PREMIO ANNUO LORDO CONVENUTO	€ 300.000,00	€ 82,00	€ 91,00
Opzione C) INCENDIO FABBRICATO	€ 250.000,00		
Opzione C) CONTENUTO IN GENERE	€ 250.000,00		
TOTALE VALORI ASSICURATI E PREMIO ANNUO LORDO CONVENUTO	€ 500.000,00	€ 164,00	€ 180,00
Opzione D) INCENDIO FABBRICATO	€ 325.000,00		
Opzione D) CONTENUTO IN GENERE	€ 325.000,00		

	Somma Assicurata	Premio annuo standard	Premio annuo Pacchetto estensione **
TOTALE VALORI ASSICURATI E PREMIO ANNUO LORDO CONVENUTO	€ 650.000,00	€ 250,00	€ 293,00
Opzione E) INCENDIO FABBRICATO	€ 400.000,00		
Opzione E) CONTENUTO IN GENERE	€ 400.000,00		
TOTALE VALORI ASSICURATI E PREMIO ANNUO LORDO CONVENUTO	€ 800.000,00	€ 306,00	€ 354,00
Opzione F) INCENDIO FABBRICATO	€ 500.000,00		
Opzione F) CONTENUTO IN GENERE	€ 200.000,00		
TOTALE VALORI ASSICURATI E PREMIO ANNUO LORDO CONVENUTO	€ 700.000,00	€ 306,00	€ 354,00
Danni indiretti - forma a diaria giornaliera limite di indennizzo gg 90 con il massimo di € 40.000,00	€ 600,00	compresa nella Sezione Incendio	compresa nella Sezione Incendio

Pacchetto estensione **

Si aumentano i limiti di indennizzo di: gelo, rigurgito fogne e intasamento pluviali, spese per ricerche e riparazioni dei guasti, Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti Acqua alta - Venezia / Chioggia, fenomeno elettrico

Ricorso Terzi

	Somma Assicurata	Premio annuo lordo
MASSIMALE BASE	€ 1.000.000,00	Compreso nel premio incendio
Massimale a integrazione del Massimale base di € 1.000.000,00	€ 1.500.000,00	€ 113,00
Massimale a integrazione del Massimale base di € 1.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 229,00
Massimale a integrazione del Massimale base di € 1.000.000,00	€ 2.500.000,00	€ 341,00
Massimale a integrazione del Massimale base di € 1.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 458,00

Sezione FURTO

	Somma Assicurata	Premio annuo lordo
Opzione A) CONTENUTO IN GENERE	€ 16.000,00	€ 123,00
Opzione B) CONTENUTO IN GENERE	€ 28.000,00	€ 199,00
Opzione C) CONTENUTO IN GENERE	€ 38.000,00	€ 270,00
Opzione D) CONTENUTO IN GENERE	€ 45.000,00	€ 316,00
Opzione E) CONTENUTO IN GENERE	€ 60.000,00	€ 417,00
Opzione F) CONTENUTO IN GENERE	€ 100.000,00	€ 693,00
Opzione G) CONTENUTO IN GENERE	€ 150.000,00	€ 1.110,00
Opzione H) CONTENUTO IN GENERE	€ 200.000,00	€ 1.967,00

Sezione EDP

	Somma Assicurata	Premio annuo lordo
Personal computers e relativi accessori, registratori di cassa	€ 4.000,00	€ 12,00

Sezione R.C.T./R.C.O.

Opzione 1	Somma Assicurata	Premio annuo lordo
R.C.T. (art. 3.4 lettera "a")		
Per ogni sinistro	€ 3.000.000,00	€ 95,00
Con i seguenti sottolimiti:		
Per ogni persona danneggiata	€ 3.000.000,00	
Per danni a cose o animali	€ 3.000.000,00	
R.C.O. (art. 3.4 lettera "b") *		
Per ogni sinistro	€ 3.000.000,00	
Con il sottolimito di:		
Per ogni prestatore di lavoro	€ 1.500.000,00	

Opzione 2	Somma Assicurata	Premio annuo lordo
R.C.T. (art. 3.4 lettera "a")		
Per ogni sinistro	€ 5.000.000,00	€ 276,00
Con i seguenti sottolimiti:		
Per ogni persona danneggiata	€ 5.000.000,00	
Per danni a cose o animali	€ 5.000.000,00	
R.C.O. (art. 3.4 lettera "b") *		
Per ogni sinistro	€ 3.000.000,00	
Con il sottolimito di:		
Per ogni prestatore di lavoro	€ 1.500.000,00	

(*) Per la garanzia R.C.O il massimale di € 3.000.000 rappresenta la massima esposizione della Compagnia, per ogni ubicazione assicurata, indipendentemente dal numero dei prestatori di lavoro coinvolti

Convenzione negozi SignorVino - Tipologia B

h) SIGNORVINO

Tipo di Rapporto Contrattuale con SignorVino S.r.l.:

- Negozio affiliato Signorvino S.r.l. o a sue Società controllate
- Negozio in contratto di affitto di ramo d'azienda

Descrizione del Rischio:

Attività commerciale per la ristorazione e la vendita al dettaglio di prodotti alimentari in genere compreso vino

Ubicazione del Rischio:

vedere singoli certificati

Opzioni a scelta dell'Assicurato

Sezione INCENDIO E DANNI INDIRETTI

Fabbricato

Opzioni	Somme Assicurate a PRA	Premio annuo standard	Premio annuo Pacchetto estensione (**)	Premio annuo Pacchetto estensione 2**
F1	€ 195.000,00	€ 72,00	€ 79,00	€ 166,00
F2	€ 300.000,00	€ 108,00	€ 119,00	€ 201,00
F3	€ 325.000,00	€ 117,00	€ 130,00	€ 211,00
F4	€ 455.000,00	€ 164,00	€ 180,00	€ 258,00
F5	€ 500.000,00	€ 179,00	€ 197,00	€ 273,00
F6	€ 585.000,00	€ 209,00	€ 231,00	€ 304,00
F7	€ 700.000,00	€ 250,00	€ 276,00	€ 344,00
F8	€ 780.000,00	€ 279,00	€ 306,00	€ 373,00
F9	€ 910.000,00	€ 325,00	€ 358,00	€ 419,00
F10	€ 1.200.000,00	€ 428,00	€ 471,00	€ 522,00
F11	€ 1.300.000,00	€ 464,00	€ 511,00	€ 558,00
F12	€ 1.400.000,00	€ 499,00	€ 549,00	€ 594,00
F13	€ 2.000.000,00	€ 712,00	€ 783,00	€ 806,00

CONTENUTO (Merci + Arredi)

Opzioni MERCI	Somme Assicurate a PRA	Premio annuo lordo Pacchetto standard	Premio annuo Pacchetto estensione (**)
M1	€ 100.000,00	€ 37,00	€ 40,00
M2	€ 150.000,00	€ 56,00	€ 61,00
M3	€ 200.000,00	€ 72,00	€ 80,00
M4	€ 250.000,00	€ 91,00	€ 100,00
M5	€ 300.000,00	€ 108,00	€ 119,00

Opzione Arredi

Opzioni	Somme Assicurate	Premio annuo lordo Pacchetto standard	Premio annuo Pacchetto estensione (**)
A1	€ 100.000,00	€ 37,00	€ 40,00
A2	€ 200.000,00	€ 72,00	€ 80,00
A3	€ 300.000,00	€ 108,00	€ 119,00
A4	€ 400.000,00	€ 144,00	€ 159,00
A5	€ 500.000,00	€ 179,00	€ 197,00

Pacchetto estensione **

Aumento dei limiti di indennizzo di: gelo, rigurgito fogne e intasamento pluviali, spese per ricerche e riparazioni dei guasti, Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti Acqua alta – Venezia / Chioggia, fenomeno elettrico,

Le garanzie Eventi atmosferici per Merce all'aperto e Inondazioni, Alluvioni, Allagamento per Merce all'aperto comportano un premio lordo annuale aggiuntivo di € 100,00.

Ricorso Terzi

	Massimale	Premio annuo lordo
MASSIMALE BASE	€ 1.000.000,00	Compreso nel premio Incendio
RT2	€ 1.500.000,00	€ 128,00
RT3	€ 2.000.000,00	€ 255,00
RT4	€ 3.000.000,00	€ 382,00

Danni Indiretti Garanzia Integrativa

Forma a diaria giornaliera con un Periodo di indennizzo 90gg

Opzioni	Limite max.	Premio annuo lordo
DI1	€ 600,00 al giorno con il limite max € 40.000,00	Compreso nel premio Incendio
DI2	€ 1.500,00 al giorno con il limite max € 80.000,00	€ 61,00
DI3	€ 3.000,00 al giorno con il limite max € 130.000,00	€ 93,00

Sezione FURTO

Opzioni	Somme Assicurate a PRA	Premio annuo lordo Pacchetto standard	Premio annuo Pacchetto estensione (**)
R1	€ 15.000,00	€ 153,00	€ 170,00
R2	€ 30.000,00	€ 306,00	€ 337,00
R3	€ 50.000,00	€ 508,00	€ 560,00
R4	€ 75.000,00	€ 763,00	€ 839,00
R5	€ 100.000,00	€ 1.017,00	€ 1.118,00
R6	€ 150.000,00	€ 1.524,00	€ 1.676,00

Pacchetto estensione **

Beni all'aperto

Sezione EDP

Opzioni	Somma Assicurata	Premio lordo
Q	€ 10.000,00	€ 12,00

Sezione R.C.T./O.

Garanzie	Massimale	
RCT	Per sinistro	€ 3.000.000,00
	Con i seguenti sottolimiti:	
	Per ogni persona danneggiata	€ 3.000.000,00
	Per danni a cose e/o animali	€ 3.000.000,00
RCO (*)	Per sinistro	€ 3.000.000,00
	Con il sottolimito:	
	Per Prestatore di lavoro	€ 1.500.000,00

Opzioni	Fatturato	Premio annuo lordo
RC1	Fino a € 1.000.000,00	€ 508,00
RC2	Fino a € 2.000.000,00	€ 1.017,00
RC3	Fino a € 3.000.000,00	€ 1.524,00
RC4	Fino a € 4.500.000,00	€ 2.286,00

(*) Per la garanzia R.C.O il massimale di € 3.000.000 rappresenta la massima esposizione della Compagnia, per ogni ubicazione assicurata, indipendentemente dal numero dei prestatori di lavoro coinvolti

Tabella Garanzie, Franchigie, Scoperti, Limiti di Indennizzo operanti per tutti i negozi

Eventi/Garanzie	Franchigie e/o Scoperti	Limiti di Indennizzo
SEZIONE INCENDIO e DANNI INDIRETTI		
Gelo	€ 300,00	€ 10.000,00
Gelo Pacchetti estensione	€ 300,00	€ 25.000,00
Rigurgito fogne – Intasamento Pluviali	€ 500,00	€ 15.000,00
Rigurgito fogne – Intasamento Pluviali Pacchetto estensione	€ 750,00	€ 25.000,00
Spese per ricerca e riparazione guasti	€ 250,00 combinata con acqua condotta	€ 10.000,00
Spese per ricerca e riparazione guasti Pacchetto estensione	€ 400,00 combinata con acqua condotta	€ 25.000,00
Eventi Atmosferici compresi eventi su tende, insegne e pannelli esterni	€ 500,00	80% S.A. per ubicazione
Eventi Sociopolitici compresi eventi su tende, insegne e pannelli esterni	Scoperto 10% con il minimo di € 500,00	80% S.A. per ubicazione max €10.000.000 sx/anno per Terrorismo per tutte le ubicazioni
Terremoto (limitatamente alle MERCI)	€ 5.000,00	50% S.A. per ubicazione
Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti Acqua alta (limitatamente alle MERCI) – Venezia / Chioggia	Scoperto 20% col minimo di € 2.500,00	20% della somma assicurata per ubicazione col massimo di € 5.000,00 per locali interrati o seminterrati
Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti Acqua alta (limitatamente alle MERCI) – Venezia / Chioggia Pacchetto estensione	Scoperto 20% col minimo di € 2.500,00	35% della somma assicurata per ubicazione col massimo di € 10.000,00 per locali interrati o seminterrati
Sovraccarico neve	€ 5.000,00	50% S.A. per ubicazione
Spese demolizione e sgombero		10% dell'indennizzo
Fenomeno Elettrico ed Elettronico	€ 250,00	€ 5.000,00
Ricostruzione archivi, documenti, registri		€ 6.000,00
Effetti personali dipendenti		€ 6.000,00
Onorari Periti		€ 16.000,00
Cristalli, Insegne ecc.	€ 150,00	€ 700,00 per m2 con il max. di € 6.000,00
Ricorso Terzi (massimale base)		€ 1.000.000,00
Macchinari e/o Merci presso Terzi		€ 55.000,00
Diaria Giornaliera		€ 600,00
Periodo massimo di indennizzo per D.G.		90 giorni
Limite di massimo indennizzo per D.G.		€ 40.000,00
Franchigia temporale per D.G.	3 giorni	

Eventi/Garanzie	Franchigie e/o Scoperti	Limiti di Indennizzo
SEZIONE FURTO		
Guasti cagionati dai ladri		€ 5.000,00
Portavalori	Scoperto 10% dell'indennizzo	€ 3.000,00
Atti vandalici		€ 3.000,00
Archivi documenti e registri		€ 3.000,00
Mezzi di chiusura non conformi 24/B	Scoperto 10% dell'indennizzo	90% dell'indennizzo
Spese ammortamento titoli		€ 3.000,00 con il massimo di € 30,00 per singolo titolo
Valori in cassaforte	Scoperto 10% dell'indennizzo	€ 10.000,00
Furto di Valori in cassetti e/o registratori di cassa		€ 500,00
Rapina di Valori in cassetti e/o registratori di cassa	Scoperto 10% dell'indennizzo	€ 1.500,00
Sostituzione serrature per furto di chiavi vere		€ 500,00
Mostre e fiere	Scoperto 10% dell'indennizzo	
SEZIONE EDP		
Per ogni causa	€ 80,00	€ 4.000,00
SEZIONE RCT/O		
Per danni a persone e/o cose	€ 0,00	
Danni da interruzione o sospensione di attività Ind. Comm. Artig. Agric.		10% del massimale assicurato con il massimo di € 300.000
R.C. da incendio		€ 500.000
Danno Biologico	€ 2.500,00	
Danni da furto	Scoperto 20%	€ 55.000,00
RC Inquinamento Accidentale	Scoperto 10%	€ 55.000,00
Danni a cose in consegna e custodia	Scoperto 10%	€ 50.000,00

Limitatamente per i negozi SignorVino si intendono operanti anche le seguenti Franchigie, Scoperti, Limiti di Indennizzo

Eventi/Garanzie	Franchigie e/o Scoperti	Limiti di Indennizzo
SEZIONE INCENDIO e DANNI INDIRETTI		
Qualsiasi danno	€ 500,00	
Eventi atmosferici per enti all'aperto Pacchetto estensione 2	€ 500,00	30% SA per ubicazione
Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti (limitatamente alle MERCI) Pacchetto estensione 2	€ 500,00	30% della somma assicurata per ubicazione con il massimo di € 10.000,00
Fenomeno Elettrico ed Elettronico	€ 250,00	€ 10.000,00
Fenomeno Elettrico ed Elettronico Pacchetto estensione	€ 250,00	€ 20.000,00
Diaria Giornaliera		€ 600,00 / € 1.500,00 / € 3.000,00
Limite di massimo indennizzo per D.G.		€ 40.000,00 / € 80.000,00 / € 130.000,00
SEZIONE FURTO		
Furto di Valori		€ 20.000,00, con il massimo di c. € 10.000,00 per Valori in cassaforte, in armadi e/o cassetti chiusi a chiave d.€ 1 O 000,00 per Valori all'interno dei locali non chiusi in cassaforte, in armadi e/o cassetti chiusi a chiave
Beni all'aperto Pacchetto estensione	Scoperto 10% con il minimo di € 500,00	20% della Somma Assicurata
SEZIONE EDP		
Per ogni causa	€ 80,00	€ 10.000,00
SEZIONE RCT/O		
- per danni a cose in ambito RCT	€ 250,00	
- RC Smercio	€ 500,00	

Glossario generale

I termini riportati in "GRASSETTO MAIUSCOLO" nelle presenti Condizioni di Assicurazione hanno il significato a loro attribuito di seguito.

SCHEDA DI ADESIONE:

il documento con cui l'**ASSICURATO** richiede la partecipazione e le garanzie prescelte per la Convenzione.

POLIZZA O SCHEDA DI APPLICAZIONE

il documento che prova l'assicurazione.

CONTRAENTE:

il soggetto che stipula l'assicurazione.

ASSICURATO:

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

SOCIETA':

l'impresa assicuratrice.

BROKER:

Aon S.p.A. Insurance & Reinsurance; con sede in Via Calindri, 6 – 20143 Milano.

PREMIO:

la somma dovuta dal **CONTRAENTE** alla **SOCIETA'**.

RISCHIO:

la probabilità che si verifichi il **SINISTRO** e l'entità dei danni che possono derivarne.

SINISTRO:

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

INDENNIZZO:

la somma massima dovuta dalla **SOCIETA'** per ogni **SINISTRO** e per ogni annualità' assicurativa.

FRANCHIGIA:

la somma che verrà detratta dall'**INDENNIZZO** di ogni **SINISTRO**.

SCOPERTO:

la percentuale a carico del **CONTRAENTE** e/o **ASSICURATO** senza che egli possa - pena la decadenza da ogni diritto al risarcimento - farlo assicurare ad altri.

LIMITE DI INDENNIZZO:

l'**INDENNIZZO** massimo pagabile per ogni **SINISTRO** e per ogni annualità assicurativa.

PRESTATORI DI LAVORO:

Tutti i soggetti di cui, nel rispetto della legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro vigente al momento del **SINISTRO**, l'**ASSICURATO** si avvalga, anche occasionalmente o temporaneamente, nell'esercizio dell'attività descritta in **POLIZZA**, inclusi:

- (i) le persone fisiche distaccate temporaneamente presso altre aziende, anche qualora l'attività sia diversa da quella descritta in **POLIZZA**;
- (ii) quelli per i quali l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricade, ai sensi della legge, in tutto o in parte su soggetti diversi dall'**ASSICURATO**;
- (iii) quelli per i quali l'**ASSICURATO** sia tenuto al rispetto delle prescrizioni inerenti alla sicurezza e la salute ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, anche se l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricade su soggetti, fisici o giuridici, giuridicamente distinti dall'**ASSICURATO**;
- (iiii) per Borsisti, corsisti, stagisti e tirocinanti se ed in quanto figure riconosciute dalla legge in materia di Lavoro e per gli stessi soggetti vengono corrisposti contributi obbligatori ad Istituti Previdenziali; in ogni altro caso gli stessi soggetti sono considerati terzi a tutti gli effetti di **POLIZZA**.

Qualora nel presente testo si faccia riferimento a "Dipendenti", tale definizione si intende sempre riferita a "PRESTATORI DI LAVORO".

Norme che regolano la convenzione

A) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La presente Convenzione è stipulata tanto nell'interesse ed in favore della Ditta Calzedonia S.p.A., di Tezenis S.p.A., di SignorVino S.r.l., e delle loro Società controllate, quanto di ciascun **ASSICURATO** titolare dei negozi affiliati, ed ha per oggetto le condizioni, modalità e termini dell'assicurazione per le garanzie prestate nelle ubicazioni presso le quali gli Assicurati svolgono la loro attività commerciale ed amministrativa.

B) TRASLOCO / TRASFERIMENTO ENTI

In caso di trasloco/trasferimento del punto vendita già in regolare copertura, si riterranno valide e rese operanti le stesse condizioni del certificato in corso anche presso la nuova ubicazione, **ma per un periodo massimo di 90 giorni** dal momento in cui i nuovi locali vengono consegnati all'**ASSICURATO** stesso.

Si intendono compresi in copertura, nei limiti di quanto previsto per ogni certificato applicato, anche i magazzini e/o depositi di pertinenza e/o a servizio dei singoli negozi, anche se non segnalati e/o con numero civico diverso dall'indirizzo riportato sul certificato stesso.

C) VALIDITA' DELLE GARANZIE

Le garanzie previste nelle singole **SCHEDE DI ADESIONE** si intendono prestate obbligatoriamente per tutte le sezioni della presente Convenzione secondo i limiti e/o le possibili opzioni scelte **dall'ASSICURATO** e rilevabili dal Certificato di **POLIZZA/ Modulo di Adesione**.

D) PAGAMENTO DEL PREMIO

I premi indicati sulle singole **SCHEDE DI APPLICAZIONE** per ciascuna garanzia si intendono annui e al lordo delle imposte previste. **In caso di ingresso del singolo ASSICURATO in data successiva alla decorrenza dell'annualità assicurativa della Convenzione, verrà conteggiato il pro-rata temporis dalla data di effetto della scheda alla scadenza annua della presente Convenzione.**

E)

La presente Convenzione vale esclusivamente per i negozi affiliati ubicati sul territorio della Repubblica Italiana.

F)

Ai sensi dell'art. 67- duodecies del decreto legislativo **6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo")**, il **CONTRAENTE** dispone di **14 giorni** per recedere dal contratto, senza penali e senza doverne indicarne il motivo. Il termine decorre dalla data di conclusione del contratto. Il recesso si esercita mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta elettronica certificata (PEC) con avviso di ricevimento, da inviarsi all'indirizzo dell'Assicuratore. In caso di esercizio del diritto di recesso, l'impresa trattiene la frazione di **PREMIO** relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto, nonché le imposte sul **PREMIO**. Qualora il diritto di recesso non sia esercitato, il contratto diviene definitivamente vincolante per le Parti.

G)

D'accordo tra le Parti si conviene la decadenza del vincolo previsto tra i mq. dell'esercizio **ASSICURATO** e le opzioni di somma assicurata; resta l'obbligo di dichiarare la superficie dell'esercizio **ASSICURATO** quale mera informazione da rilasciare in sede di preventivazione.

H) CLAUSOLA BROKER

Si precisa che BROKER della presente **POLIZZA** è Aon S.p.A. Insurance & Reinsurance e pertanto tutte le comunicazioni tra le Parti saranno valide anche se fatte e/o ricevute alla/dalla Aon S.p.A. Insurance & Reinsurance.

Con riferimento alle “coperture automatiche” ottenibili secondo le clausole di **POLIZZA** e/o successive appendici e visto quanto stabilito dalla presente clausola (Broker), si precisa che tali ‘coperture automatiche’ avranno piena validità anche se venendo comunicate alla Aon S.p.A. Insurance & Reinsurance verranno dalla stessa Aon S.p.A. Insurance & Reinsurance trasmesse alla sola delegataria (che ne prenderà atto anche per conto delle coassicuratrici) a mezzo e.mail, telex e/o telefax e/o (in fotocopia) a mezzo posta, corriere o altro mezzo.

I) COASSICURAZIONE E DELEGA

La presente **POLIZZA** è ripartita in quote tra la **SOCIETA'** come segue:

Vittoria Assicurazioni S.p.a. – Gruppo Vittoria Assicurazioni

(Quota 85%) - Delegataria

Allianz Next S.p.A.

(Quota 15%) - Coassicuratrice

Le **SOCIETA'** sono tenute alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

L'impresa Assicuratrice della Coassicuratrice ha convenuto di affidarne la delega alla **SOCIETA'** innanzi indicata come “Delegataria” e sarà pertanto tenuta a riconoscere come validi ed efficaci nei propri confronti tutte le comunicazioni, gli atti di gestione nonché ogni modifica del contratto compiuti dalla Delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di **POLIZZA** il cui pagamento verrà effettuato dal **CONTRAENTE** e/o dall'**ASSICURATO** per il tramite della Aon S.p.A. Insurance & Reinsurance direttamente nei confronti della Coassicuratrice.

La firma della **SOCIETA'** Delegataria apposta per mandato della Coassicuratrice anche in suo nome e per suo conto, rende valida ad ogni effetto la presente **POLIZZA** e ogni sua modificazione.

La Delegataria è obbligata ad avvertire la Coassicuratrice in caso di giudizio, la quale è tenuta a conferire alla Delegataria la rappresentanza nelle liti.

La Coassicuratrice dà atto che gli atti interruttivi della prescrizione notificati alla Delegataria sono efficaci anche nei propri confronti.

La Delegataria è tenuta a trasmettere appositi certificati di assicurazione su richiesta dei singoli assicurati. I certificati vengono emessi dalla Delegataria e da essa siglati anche in nome e per conto della coassicuratrice, senza pregiudicare la validità della copertura.

Norme che regolano l'Assicurazione in Generale – Tutte le Sezioni

Art. 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del **CONTRAENTE** e dell'**ASSICURATO** relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del **RISCHIO**, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**INDENNIZZO** nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2) Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato nel certificato o **POLIZZA** in applicazione se il **PREMIO** o la prima rata di **PREMIO** sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati alla **SOCIETA'** tramite la Aon S.p.A. Insurance & Reinsurance Se il **CONTRAENTE** e/o l'**ASSICURATO** non paga i premi o le rate di **PREMIO** successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 45° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della **SOCIETA'** al pagamento dei **PREMI** scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. In caso di **PREMIO** frazionato in più rate (semestrali, ecc.), il suddetto termine di rispetto si applica anche alle rate così frazionate.

Relativamente alle nuove polizze e/o nuove coperture – compresi pertanto i rinnovi di polizze che non prevedono il rinnovo tacito – a parziale deroga del disposto dell'art. 1901 del Codice Civile nonché delle condizioni di cui alla presente clausola, la **SOCIETA'** concede al **CONTRAENTE/ASSICURATO** la facoltà di pagare il **PREMIO** entro 45 giorni dalla data di effetto, senza che ciò pregiudichi la copertura. Limitatamente all'annualità 30/04/2026 – 30/04/2027, il termine di 45 giorni si intende elevato a 60 giorni nel caso in cui i contraenti/assicurati abbiano aderito alla convenzione Convenzione Affiliati Calzedonia nell'annualità 30/04/2025 – 30/04/2026. Tuttavia, il mancato pagamento entro il predetto termine comporterà la non efficacia della copertura stessa con effetto dall'origine, come indicato al paragrafo che precede.

Art. 3) Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4) Aggravamento del rischio

Il **CONTRAENTE** o l'**ASSICURATO** deve dare comunicazione scritta alla **SOCIETA'** di ogni aggravamento del **RISCHIO**.

Gli aggravamenti di **RISCHIO** non noti o non accettati dalla **SOCIETA'** possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**INDENNIZZO** nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 5) Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del **RISCHIO** la **SOCIETA'** è tenuta a ridurre il **PREMIO** o le rate del **PREMIO** successivi alla comunicazione del **CONTRAENTE** o dell'**ASSICURATO** ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6) Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni **SINISTRO** e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'**INDENNIZZO**, il **CONTRAENTE** o la **SOCIETA'** possono recedere dalla presente Convenzione. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante posta elettronica certificata (PEC) ed ha efficacia dopo 60 giorni dalla data di invio della stessa. In caso di recesso esercitato dalla **SOCIETA'**, quest'ultima, entro 15

giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di **PREMIO** imponibile relativa al periodo di rischio non corso; il recesso per **SINISTRO** si intende valido automaticamente per tutte le singole applicazioni anche se non colpite da **SINISTRO**.

Art. 7) Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante posta elettronica certificata (PEC) spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 8) Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del **CONTRAENTE**.

Art. 9) Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

Art. 10) Ispezione delle cose assicurate

La **SOCIETA'** ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'**ASSICURATO** ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 11) Esagerazione dolosa del danno

Il **CONTRAENTE** o l'**ASSICURATO** che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del **SINISTRO**, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del **SINISTRO** o facilita il progresso di questo, perde il diritto all' **INDENNIZZO**.

Art. 12) Forma delle comunicazioni dell'assicurato alla Società

L'**ASSICURATO** e/o il **CONTRAENTE** potranno inviare alla **SOCIETA'** e/o al **BROKER**, mediante e-mail, lettera raccomandata, telex, telegramma, telefax o altro valido mezzo documentabile, tutte le comunicazioni e/o dichiarazioni in merito al contenuto del presente contratto e, per quanto da esso non regolato, in merito a quanto stabilito dalle norme di legge.

Art. 13) Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art 13.1) Misure Restrittive (inoperatività a seguito di sanzioni (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

La **SOCIETA'** non è tenuta a prestare l'assicurazione nella misura in cui la copertura assicurativa possa esporre la Compagnia stessa al manifestarsi o al **RISCHIO** di:

- violazione di divieto, erogazione di sanzione o applicazione di restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite;

- erogazione di sanzioni economiche o commerciali, derivanti dalla violazione di leggi o disposizioni dell'Unione Europea, del Regno Unito, della Svizzera o degli Stati Uniti d'America.

Sezioni Incendio e Danni Indiretti, Furto, EDP

Art. 14) Assicurazioni presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo **RISCHIO** coesistono più' assicurazioni, il **CONTRAENTE** o l'**ASSICURATO** deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati, solo in caso di **SINISTRO**.

In caso di **SINISTRO** il **CONTRAENTE** o l'**ASSICURATO** deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'**INDENNIZZO** dovuto secondo il contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'**INDENNIZZO** dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la **SOCIETA'** è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'**INDENNIZZO** calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Per la sola sezione Danni Indiretti:

se il presente contratto prevede più partite, agli effetti di quanto sopra ciascuna di esse deve essere considerata separatamente come se per ogni partita fosse stata stipulata una polizza distinta.

Art. 15) Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati dalla **SOCIETA'** ed uno dal **CONTRAENTE** con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il **SINISTRO** è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 16) Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la **SOCIETA'** deve provvedere al pagamento dell'**INDENNIZZO** entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del **SINISTRO** il pagamento sarà fatto solo quando venga dimostrato che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli artt. 2.1 c) - 2.2 b) - 2.3 a) - 41.1 terzo alinea.

Art. 17) Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., per nessun titolo la **SOCIETA'** potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata e riportata nelle combinazioni di garanzia previste dalle **SCHEDE DI POLIZZA** dei singoli negozi affiliati.

Art. 18) Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla **POLIZZA** non possono essere esercitate che dal **CONTRAENTE/ASSICURATO** e dalla **SOCIETA'**. Spetta in particolare al **CONTRAENTE/ASSICURATO** compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'**ASSICURATO**, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L' **INDENNIZZO** liquidato a termini di **POLIZZA** non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 19) Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme degli art. 22 risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del **SINISTRO** le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la **SOCIETA'** risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del **SINISTRO**.

Art. 20) Mandato dei Periti

I Periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del **SINISTRO**;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del **SINISTRO** esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'**ASSICURATO** od il **CONTRAENTE** ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 21;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del **SINISTRO** secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 22;
4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 21) Obblighi in caso di sinistro

In caso di **SINISTRO INCENDIO** ed **EDP** il **CONTRAENTE** o l'**ASSICURATO** deve:

- 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della **SOCIETA'** secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;

- 2) darne avviso al **BROKER** al quale è assegnata la **POLIZZA** oppure alla **SOCIETA'** entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art 1913 C.C.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all' **INDENNIZZO** ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il CONTRAENTE o l'ASSICURATO deve altresì:

- 3) fare nei dieci giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del **SINISTRO**, la causa presunta del **SINISTRO** e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla **SOCIETA'**;
- 4) conservare le tracce ed i residui del **SINISTRO** fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- 5) predisporre un elenco particolareggiato degli enti colpiti o danneggiati dal **SINISTRO** con l'indicazione del loro valore e della perdita subita.

Per la sola sezione EDP

- 6) la **SOCIETA'** si riserva di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della **SOCIETA'**, l'**ASSICURATO** decade dal diritto all' **INDENNIZZO**.
- 7) fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto 1.

La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto 2); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della **SOCIETA'**, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal **CONTRAENTE** o dall'**ASSICURATO**, non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui al punto 2), questi può prendere tutte le misure necessarie. Avvenuto il **SINISTRO**, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

In caso di SINISTRO Furto l'ASSICURATO o il CONTRAENTE deve:

- 8) darne avviso alla **SOCIETA'** entro 15 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la **SOCIETA'**, il **BROKER** ed il numero di **POLIZZA**;
- 9) fornire alla **SOCIETA'**, entro i 15 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- 10) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
- 11) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all' **INDENNIZZO**

ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui ai punti 10 e 11 sono a carico della **SOCIETA'** in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del **SINISTRO**, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la **SOCIETA'** provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'ASSICURATO od il CONTRAENTE deve altresì:

- 12) conservare fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo diritto ad **INDENNIZZO**;
- 13) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del **SINISTRO** oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della **SOCIETA'** e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la **SOCIETA'** ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
- 14) presentare a richiesta della **SOCIETA'** tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al **SINISTRO**.

In caso di "Danno indiretto" l'ASSICURATO od il CONTRAENTE deve:

- 15) eseguire con la dovuta diligenza e permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per ridurre al minimo ogni interruzione o intralcio che il **SINISTRO** potesse causare all'attività dichiarata;
- 16) darne avviso al **BROKER** al quale è assegnata la **POLIZZA** oppure alla **SOCIETA'** entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C.;

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all' **INDENNIZZO**, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il CONTRAENTE o l'ASSICURATO deve altresì:

- 17) fornire a sue spese al **BROKER** al quale è assegnata la **POLIZZA**, entro trenta giorni dalla fine del periodo di **INDENNIZZO** o entro quel termine posteriore che la **SOCIETA'** potrà consentire, uno stato particolareggiato delle perdite subite per danni indiretti;
- 18) tenere a disposizione, tanto della **SOCIETA'** quanto dei Periti, i suoi registri e libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento, nonché a fornire a sue spese alla **SOCIETA'** stessa tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla **SOCIETA'** e dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 22) Determinazione del danno

In caso di sinistro incendio

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della **POLIZZA**, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del **SINISTRO** è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I. Fabbricati - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il **FABBRICATO** assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione

al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;

- II. Macchinario, attrezzatura, arredamento - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- III. Merci - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del **SINISTRO** e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi. L'ammontare del danno si determina:
- per i fabbricati - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
 - per macchinario, attrezzatura, arredamento e merci (punti II e III) - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all' Erario.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del **SINISTRO** devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

In caso di sinistro furto

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del **SINISTRO** ed il valore di ciò che resta dopo il **SINISTRO**, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

In caso di sinistro EDP

Premesso che per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possono essere recuperate dall'**ASSICURATO**.

Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo.

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di **POLIZZA** secondo le norme che seguono:

A) Nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- 1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del **SINISTRO**, necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del **SINISTRO**;
- 2) si stima il valore ricavabile, al momento del **SINISTRO**, dei residui delle parti sostituite.

L' **INDENNIZZO** massimo sarà pari all'importo stimato come ad A) 1) defalcato dell'importo come ad A 2) a meno che la **SOCIETA'** non si avvalga delle facoltà di cui all'art. 21 comma 4) e 6), nel qual caso l'**INDENNIZZO** sarà pari all'importo stimato come ad A 1).

B) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

- 1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del **SINISTRO** dell'impianto od apparecchio colpito dal **SINISTRO** stesso;
- 2) si stima il valore ricavabile dai residui.

L' **INDENNIZZO** massimo sarà pari all'importo stimato come a B 1), defalcato dell'importo stimato come a B2). Questa stima riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:

- a) i danni si siano verificati entro i due anni successivi a quello di costruzione;
- b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
- c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a) e b) ed almeno una delle condizioni del punto c) si applicano le norme che seguono:

- 3) si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del **SINISTRO**, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
- 4) si stima il valore ricavabile dai residui.

L' **INDENNIZZO** massimo sarà pari all'importo stimato come a B3), defalcato dell'importo stimato come a B4).

Art. 23) Colpa grave

La **SOCIETA'** risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave dell'**ASSICURATO** compreso il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali, dell'**ASSICURATO** stesso con lui conviventi se l'**ASSICURATO** è una persona fisica, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori se l'**ASSICURATO** è una persona giuridica.

Art. 24) Esclusioni Cyber Risk

SEZIONI INCENDIO e ELETTRONICA

Premesso che:

- per "Dati" si intende qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software), memorizzata all'esterno della memoria ad accesso casuale RAM;
- per "Supporti dati" si intendono tutti i dispositivi informatici (come ad esempio dischi esterni, CD-ROM, DVD, nastri magnetici o dischi, chiavette USB) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i Dati;

- per "Sistema Informatico" si intende l'insieme dei computer, apparati e sottosistemi elettronici (server, database, mainframe, router, modem, terminali) e relative periferiche, tra loro interconnessi in rete, preposti all'elaborazione dei dati relativi all'attività svolta dall'**ASSICURATO**. Si considerano parte del sistema informatico anche i tablet, i phablet, gli smartphone ed il software;

sono esclusi dall'assicurazione i danni da alterazione, cancellazione o danneggiamento, di dati presenti nel sistema informatico dell'**ASSICURATO** compresi i supporti dati, causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico dell'**ASSICURATO**.

SEZIONE FURTO

Premesso che:

- per "Dati Personali" si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, sempreché relativi all'attività dell'**ASSICURATO**;
- per "Dati" si intende qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software), memorizzata all'esterno della memoria ad accesso casuale RAM;
- per "Supporti dati" si intendono tutti i dispositivi informatici (come ad esempio dischi esterni, CDROM, DVD, nastri magnetici o dischi, chiavette USB) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i Dati;
- per "Sistema Informatico" si intende l'insieme dei computer, apparati e sottosistemi elettronici (server, database, mainframe, router, modem, terminali) e relative periferiche, tra loro interconnessi in rete, preposti all'elaborazione dei dati relativi all'attività svolta dall'**ASSICURATO**. Si considerano parte del sistema informatico anche i tablet, i phablet, gli smartphone ed il software;

sono esclusi dall'assicurazione:

- i danni da sottrazione di "dati" presenti nel sistema informatico dell'**ASSICURATO** causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico dell'**ASSICURATO**;
- le valute digitali e/o criptovalute.

Glossario della Sezione Incendio

I termini riportati in "GRASSETTO MAIUSCOLO" nelle presenti Condizioni di Assicurazione hanno il significato a loro attribuito di seguito.

INCENDIO:

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

ESPLOSIONE:

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

SCOPPIO:

Repentino dirompersi di contenitori per accesso di pressione interna di fluidi non dovuto a **ESPLOSIONE**. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati **SCOPPIO**.

FABBRICATO:

I locali in proprietà e/o in locazione all'**ASSICURATO** e/o tutte le costruzioni di qualunque natura esse siano e qualunque destinazione esse abbiano, complete o in corso di costruzione costituenti l'intero **FABBRICATO** od una porzione di esso (comprese eventuali quote comuni) esclusa l'area ma comprese opere murarie e di finitura, compresi fissi ed infissi, installazioni fisse, opere di fondazione ed interrato, compresi cunicoli, gallerie di comunicazione fra i corpi, recinzioni, fognature, strade, piazzali, escluso solo quanto compreso nella definizione "**CONTENUTO IN GENERE**".

Limitatamente ai negozi/ristoranti a marchio SignorVino, ed a parziale deroga della definizione di Contenuto sotto riportata, si intendono inclusi nella definizione di **FABBRICATO** anche gli impianti e mezzi di sollevamento, impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, impianti di allarme, di segnalazione e comunicazione, facenti parte e propri del **FABBRICATO** stesso.

CONTENUTO IN GENERE:

Apparecchiature elettroniche (escluso quanto previsto in – Descrizione - della Sezione All Risks Elettronica), impianti e mezzi di sollevamento, impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, impianti di allarme, di segnalazione e comunicazione; mezzi di traino e trasporto non iscritti al PRA, macchinario in genere, addizioni e migliorie apportate al **FABBRICATO** tenuto in locazione, insegne e tende anche esterne; effetti personali dell'**ASSICURATO** e/o dei dipendenti, archivi, schede, dischi, nastri, per macchine elettroniche ed elaboratori elettronici; apparecchi mobili elettrici audio e audiovisivi

Mobili e arredamento ed attrezzature, dotazioni varie, cancelleria, denaro, titoli di credito e carte in genere rappresentanti valori, quadri ed oggetti d'arte. Si intende quanto previsto nella definizione di **MERCI**.

MERCI:

Le Merci in deposito per la vendita quali calze, costumi da bagno, maglieria, pigiama ed indumenti intimi in genere, vino ed alimenti oggetto di somministrazione al pubblico, scorte e materiali di consumo, imballaggi, e altre cose mobili non rientranti nella definizione "**FABBRICATO**".

Limitatamente ai negozi/ristoranti a marchio SignorVino, ed a parziale deroga della presente definizione di

Contenuto gli impianti e mezzi di sollevamento, impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, impianti di allarme, di segnalazione e comunicazione si intendono inclusi nella definizione di **FABBRICATO**, e quindi esclusi dalla presente definizione.

INCOMBUSTIBILITÀ:

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.

Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

CADUTA DI AEROMOBILI:

La caduta accidentale sopra gli enti assicurati di aeromobili, anche non pilotati, di loro parti, o di cose da essi trasportate. Sono equiparati agli aeromobili i cosiddetti corpi volanti e/o orbitanti, di loro parti e/o cose da esse trasportate nonché meteoriti

ENTI ALL'APERTO:

Impianti, macchinari, attrezzature che non sono posti sottotetto dei fabbricati assicurati e che, per loro naturale destinazione, adempiono all'uso per cui sono stati progettati all'aperto. Merci durante le operazioni di carico e scarico che avvengono al di fuori dei fabbricati assicurati.

Norme che regolano l'Assicurazione Incendio

Art. 1.1) Rischio assicurato

La **SOCIETA'** si obbliga a risarcire i danni materiali, diretti e consequenziali, causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio;
- caduta di aeromobili;
- autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) e/o fermentazione
- fumo;
- urto di veicoli;
- onda sonora;
- eventi atmosferici;
- gelo;
- rigurgito di fogne – intasamento pluviali
- eventi sociopolitici;
- sovraccarico neve
- e/o da altri eventi in seguito elencati e/o riportati nelle successive clausole.

Limitatamente alle **MERCI**:

- terremoto;
- alluvioni, inondazioni, allagamenti;

La **SOCIETA'** risarcisce altresì:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da fumo, colaggio o fuoriuscita di liquidi; purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m. da esse;
- i guasti causati alle cose assicurate fatti per ordine dell'Autorità nonché quelli prodotti dall'**ASSICURATO** e/o da terzi, allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso sia esso **INCENDIO** od uno dei rischi accessori assicurati con la presente **POLIZZA**,
- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residui del **SINISTRO**, inclusi i costi di smaltimento degli stessi, sino alla concorrenza del 10% dell'**INDENNIZZO** pagabile a termini di **POLIZZA**, fermo quanto previsto dall'art. 17;
- le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti

danneggiati in conseguenza di un **SINISTRO** indennizzabile a termini di **POLIZZA** sino alla concorrenza del 10% dell' **INDENNIZZO** pagabile a termini di **POLIZZA**, fermo quanto previsto dall'art. 17.

Art. 2.1) Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'**ASSICURATO** provi che il **SINISTRO** non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di **ESPLOSIONE** o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'**ASSICURATO** provi che il **SINISTRO** non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo dell'**ASSICURATO** o del **CONTRAENTE**;
- d) causati da eruzioni vulcaniche;
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla parte di macchina od all'impianto immediatamente affetta da usura, corrosione o difetti di materiale se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale.

Art 2.1.1) Esclusione Malattie trasmissibili

Relativamente alla Sezione **INCENDIO**, in deroga a qualsiasi eventuale previsione contraria, la presente **POLIZZA** non copre alcun **SINISTRO**, perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, derivante da, riconducibile a, causato da o relativo a:

- 1. qualsiasi Malattia Trasmissibile, o sospetto o minaccia circa la sussistenza (sia essa effettiva o percepita) di una Malattia Trasmissibile;
- 2. qualsiasi atto, errore o omissione nel controllo, prevenzione o risoluzione di, o comunque relativo a una epidemia sia essa effettiva, sospetta, percepita o minacciata, di una qualsiasi Malattia Trasmissibile.

La presente esclusione si applica a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase, al verificarsi di tale perdita, danno, **SINISTRO**, costo o spesa di qualsivoglia natura.

La sussistenza, sia essa effettiva, presunta, minacciata, percepita o sospetta, di una Malattia Trasmissibile all'interno, presso, o che interessi, impatti o danneggi qualsiasi proprietà, o che impedisca l'uso di tali proprietà, non costituisce perdita o danno materiale o di altro tipo, o perdita di uso di proprietà materiali o immateriali.

La presenza di una o più persone nell'ubicazione assicurata potenzialmente infettate da una Malattia Trasmissibile o effettivamente infettate da una Malattia Trasmissibile non costituisce perdita o danno, materiale o di altro tipo.

Ai fini della presente esclusione qui di seguito il significato attribuito dalla Compagnia a "Malattia Trasmissibile": qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causato, in tutto o in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione a virus, parassiti o batteri o a qualsiasi agente patogeno di qualsiasi

natura, indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione.

Art. 3.1) Altri beni assicurati

Sono compresi nell' assicurazione di cui alla partita **"CONTENUTO IN GENERE"** fino a concorrenza dei sottolimiti indicati e fermo restando quanto previsto dall'art. 17:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore, per € 3.000,00;
- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, per € 6.000,00;
- c) schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici, per € 3.000,00;
- d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili, per € 6.000,00;
- e) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo, per € 6.000,00 complessivamente, ma € 600,00 per singolo oggetto.

Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b), c), d), la **SOCIETA'** risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.

L' **INDENNIZZO** verrà corrisposto dalla **SOCIETA'** soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

Art. 4.1) Buona fede

L'omissione da parte dell'**ASSICURATO** di una circostanza eventualmente aggravante il **RISCHIO**, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'**ASSICURATO** all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della **SOCIETA'**, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un **PREMIO** maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del **PREMIO** con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si siano verificate o, in caso di **SINISTRO**, conguaglio del **PREMIO** per l'intera annualità in corso).

Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del **SINISTRO**, di lavori di ordinaria manutenzione e/o di ristrutturazione Interna dei reparti di lavorazione, depositi, uffici e punti vendita.

Art. 5.1) Primo rischio assoluto

In deroga all'art. 19 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, la garanzia viene prestata di comune accordo fra le Parti a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 6.1) Operazioni peritali

Si conviene che in caso di **SINISTRO** che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate

e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal **SINISTRO** o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Art. 7.1) Onorario periti

La **SOCIETA'** rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di **POLIZZA**, le spese e gli onorari di competenza del Perito che l'**ASSICURATO** avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'**ASSICURATO** a seguito di nomina del terzo Perito.

Art. 8.1) Anticipo indennizzi

L'**ASSICURATO** ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del **SINISTRO**, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del **SINISTRO** stesso e che l'**INDENNIZZO** complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000,00.

L'obbligazione della **SOCIETA'** verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del **SINISTRO**, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 1.000.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del **SINISTRO**.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del **SINISTRO**, l'**ASSICURATO** potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Art. 9.1) Liquidazione separata per partita

Si conviene fra le Parti che, in caso di **SINISTRO**, dietro richiesta dello Spett.le **ASSICURATO**, sarà applicato tutto quanto previsto dall'art. 16 a ciascuna partita come se, ai soli effetti di detto articolo per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una **POLIZZA** distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, di quanto risulterà complessivamente dovuto dalla **SOCIETA'** a titolo di **INDENNIZZO** per il **SINISTRO**.

In caso in cui sia previsto nel Certificato di assicurazione che l'attività è con "contratto di affitto di ramo d'azienda" la liquidazione del danno, sempre secondo le norme del presente articolo e di quanto previsto all'art. 16, sarà effettuata prevedendo tre pagamenti distinti a favore di Calzedonia S.p.A/Tezenis S.p.A./SignorVino S.r.l. o della **SOCIETA'** controllata e dell'**ASSICURATO** in misura proporzionale alla loro proprietà degli enti danneggiati.

Art. 10.1) Fenomeno elettrico

La **SOCIETA'** risponde dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico e/o elettronico a macchine ed impianti elettrici e/o elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni

elettrici e/o elettronici da qualsiasi motivo occasionati.

La **SOCIETA'** non risponde dei danni:

- a) ad apparecchiature elettroniche per elaborazione dati per quanto definito nella Sezione All Risks Elettronica;
- b) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- c) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- d) dovuti a difetti noti all'**ASSICURATO** all'atto della stipulazione della **POLIZZA** nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

Art. 11.1) Macchinari e merci presso terzi comprese fiere e/o mostre

Salvo esplicita diversa pattuizione, si intendono assicurati nell'ambito dell'esercizio, macchinari e merci anche su automezzi in sosta nelle immediate vicinanze e/o durante operazioni di carico e scarico, nonché presso ubicazione diversa da quella dichiarata, purché nell'ambito del territorio italiano.

Art. 12.1) Fumo

La **SOCIETA'** risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di errori di controllo e/o di manovra, imperizia, negligenza e/o guasto e/o rottura improvviso ed accidentale ai macchinari e/o agli impianti al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritti in **POLIZZA**.

Art. 13.1) Urto veicoli stradali

La **SOCIETA'** risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via e/o in area diversa, purché non appartenenti all'**ASSICURATO** né al suo servizio.

Art. 14.1) Eventi sociopolitici (tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo, sabotaggio)

La **SOCIETA'** risponde:

1. dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da **INCENDIO, ESPLOSIONE, SCOPPIO, CADUTA DI AEROMOBILI**, e altri corpi volanti e/o orbitanti, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, nonché in conseguenza di atti vandalici e/o dolosi;
2. degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi (inclusi residui bellici) - da persone (dipendenti o non del **CONTRAENTE** o dell'**ASSICURATO**) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

La **SOCIETA'** non risponde dei danni:

- a) di inondazione o frana;
- b) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;

- c) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- d) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- e) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre dieci giorni consecutivi, la **SOCIETA'** non risponde dei danni di cui al punto 2. anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del **SINISTRO** sono assicurate nei limiti previsti dalla **POLIZZA**.

La **SOCIETA'** non risponde inoltre dei danni da terrorismo e sabotaggio agli enti assicurati situati in aeroporti ed aree aeroportuali.

L'esclusione di cui sopra non si applica per i Negozi già assicurati con analoga convenzione nel periodo 30/04/2022 – 30/04/2023.

Art. 15.1) Eventi atmosferici

La **SOCIETA'** risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati compresi recinti, cancelli, tende da sole, insegne, pannelli esterni, antenne, nonché macchinari, impianti e merci posti sotto tettoie in sosta temporanea da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, pioggia, nubifragi, e simili manifestazioni atmosferiche (inclusi i danni da urto delle cose asportate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali prestata è la presente garanzia).

La **SOCIETA'** non risponde dei danni:

- a) verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- b) causati da:
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
 - mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo, neve;
 - cedimento o franamento del terreno,
 - ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
- c) subiti da:
 - alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - gru, cavi aerei, ciminiere e camini,
 - **ENTI ALL'APERTO**, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;

- capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Art. 16.1) Onda sonora

La **SOCIETA'** risponde dei danni agli enti assicurati per effetto di onda d'urto sonora prodotta da aerei, missili o altri corpi volanti, generalmente conosciuta come "rottura del muro del suono".

Art. 17.1) Acqua condotta

La **SOCIETA'** risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua e/o liquidi condotti in genere al servizio di fabbricati a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi e/o di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritti/a in **POLIZZA**.

La **SOCIETA'** non risponde:

- a) dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Art. 18.1) Spese di ricerca e di riparazione guasti

La **SOCIETA'**, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici e tecnici o di riscaldamento, risarcibile in base alla presente **POLIZZA**, indennizza anche le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del **FABBRICATO**.

Art. 19.1) Gelo

La **SOCIETA'** indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da gelo che provochi danni ai fabbricati assicurati oppure la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati stessi purché l'attività svolta dagli impianti danneggiati dal gelo non sia stata sospesa per più di 96 ore antecedenti il **SINISTRO**.

Art. 20.1) Rigurgito fogne – Intasamento pluviali

La **SOCIETA'** indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da rigurgito delle acque di scarico e delle fogne verificatisi all'interno del **FABBRICATO**.

Sono esclusi dalla presente garanzia i danni conseguenti ad errori di manovra o da mancata attivazione dei congegni di chiusura, da mancata o cattiva manutenzione degli impianti idrici, dei danni arrecati da umidità o stillicidio.

La **SOCIETA'** indennizza altresì i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da acqua penetrata nel **FABBRICATO** per intasamento delle gronde, dei pluviali ed altri scarichi, dovuto a grandine o neve.

Art. 21.1) Ricorso Terzi

La **SOCIETA'** si obbliga a tenere indenne l'**ASSICURATO**, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da **SINISTRO** indennizzabile a termini di **POLIZZA**.

Ai fini della presente garanzia il **SINISTRO** si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'**ASSICURATO**. L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose che l'**ASSICURATO** abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'**ASSICURATO** ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
- c) Non sono comunque considerati terzi:
 - il coniuge, i genitori, i figli dell'**ASSICURATO**, nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
 - quando l'**ASSICURATO** non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
 - le **SOCIETA'** le quali rispetto all'**ASSICURATO**, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C. nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'**ASSICURATO** deve immediatamente informare la **SOCIETA'** delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa, e la **SOCIETA'** avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'**ASSICURATO**.

L'**ASSICURATO** deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della **SOCIETA'**. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Art. 22.1) Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo (valore a nuovo)

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il **FABBRICATO** assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i macchinari e gli impianti, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1. in caso di **SINISTRO** si determina per ogni partita separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
 - b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in

base al "valore a nuovo";

2. agli effetti dell'art. 19 delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del **SINISTRO**, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale o inferiore al valore al momento del **SINISTRO**, diventa nullo.
3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4. agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun **FABBRICATO**, macchina od impianto, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui agli articoli, rispettivamente, 22-I) e 22-II) delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale;
5. il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'Assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
6. l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari o impianti di reparti in stato di attività;
7. per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di **POLIZZA**.

Art. 23.1) Sovraccarico neve

La **SOCIETA'** risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve sui tetti, compresi quelli che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto, pareti, lucernari e serramenti in genere direttamente provocato dal peso della neve.

Rischi esclusi dall'assicurazione:

La **SOCIETA'** non risarcisce i danni causati:

- a) da valanghe e slavine;
- b) da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- c) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- d) ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;

- e) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del **SINISTRO** sono assicurate nei limiti previsti dalla **POLIZZA**. Il pagamento dell'**INDENNIZZO** sarà effettuato previa detrazione, per singolo **SINISTRO**, dell'importo indicato nella tabella **INCENDIO** e garanzie accessorie.

Art. 24.1) Inondazioni, alluvioni, allagamenti

La **SOCIETA'** risponde dei danni materiali e diretti compresi quelli di **INCENDIO, ESPLOSIONE, SCOPPIO** subiti dalle **MERCI** per effetto di inondazioni, alluvione, (intendendosi per tali, la fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai propri usuali argini o invasi, con o senza rotture di argini, dighe, barriere e simili) allagamento in genere (evento diverso da quanto precisato per inondazioni ed alluvione), compresi i danni causati da fango e corpi trasportati dall'acqua, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La **SOCIETA'** non risponde dei danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
- c) ad enti mobili all'aperto.

Esclusivamente per i negozi situati **entro i Comuni di Venezia e di Chioggia** la **SOCIETA'** indennizza, a parziale deroga di quanto precedentemente espresso, i danni arrecati alle **MERCI** da allagamento conseguente ad "acqua alta" intendendosi per tale l'innalzamento della massa d'acqua marina dentro la laguna di Venezia dovuta all'effetto combinato e non di vento e/o pressione atmosferica e/o alta marea, il cui livello superi i 120 cm. di marea rilevata e registrata dal Centro Previsioni e Segnalazioni Maree del Comune di Venezia. Sono pertanto esclusi dalla presente estensione di garanzia i danni arrecati alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 50 cm dal pavimento.

Art. 25.1) Terremoto

La **SOCIETA'** risponde dei danni materiali e diretti – compresi quelli di **INCENDIO, ESPLOSIONE, SCOPPIO** – subiti dalle **MERCI** per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La **SOCIETA'** non risponde dei danni:

- a) causati da **ESPLOSIONE**, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i medesimi fenomeni risultassero originati da terremoto;
- b) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da maremoto;
- c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;

- d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabile ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione di godimento o reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del **SINISTRO** sono assicurate nei limiti previsti dalla **POLIZZA**.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al **SINISTRO** indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico, ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo **SINISTRO**".

Il pagamento dell'**INDENNIZZO** sarà effettuato previa detrazione, per singolo **SINISTRO**, dell'importo indicato nella tabella **INCENDIO** e garanzie accessorie.

LIMITE DI INDENNIZZO: in nessun caso la **SOCIETA'** risarcirà per singolo **SINISTRO** importo superiore a quello indicato nella tabella **INCENDIO** e garanzie accessorie.

Art. 26.1) Colaggio sprinkler e/o altri sistemi di estinzione

La **SOCIETA'** risponde dei danni causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua od altre sostanze estinguenti a seguito di errori di controllo e/o manovra, imperizia, negligenza, guasto o rottura di impianti di estinzione, incluse le relative alimentazioni, nonché di crollo, cedimento o caduta di serbatoi, loro elementi o altre parti dell'attrezzatura antincendio.

La **SOCIETA'** non risponde:

- a) dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;
- b) dei danni causati dal gelo.

Le spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione si intendono garantite entro il limite di risarcimento pattuito.

Art. 27.1) Frane e smottamenti

La **SOCIETA'** risponde dei danni causati alle **MERCI** da frane, valanghe, slavine, smottamenti, cedimento di terreno e caduta massi comunque occasionati.

Art. 28.1) Collasso strutturale

La **SOCIETA'** risponde dei danni causati agli enti assicurati da cedimento, assestamento, crollo, contrazione od espansione dei fabbricati e delle relative fondamenta, muri, tetti, pavimenti, solai o crollo di impianti o di macchinari, con esclusione dei danni causati da (o conseguenti a) inondazioni, alluvioni, allagamenti, terremoti e slavine.

Art. 29.1) Dispersione di liquidi

La **SOCIETA'** risponde:

- 1) del danno di dispersione dei liquidi da contenitori, tubazioni, raccordi, e simili anche se detta dispersione avviene attraverso relative valvole ed accessori;
- 2) dei danni subiti dalle altre cose assicurate (ivi compreso il contenitore dal quale il liquido è fuoriuscito) in conseguenza della dispersione del predetto liquido, anche quando non vi sia sviluppo di **INCENDIO**,

avvenuti in conseguenza di:

- i) guasto o rottura dei predetti contenitori, tubature, raccordi e simili o loro parti;
- II) eventi per i quali è prestata la garanzia con la presente **POLIZZA** o con la **POLIZZA** di riferimento;
- III) errori di controllo e/o manovra, imperizia e/o negligenza di dipendenti.

La **SOCIETA'** non risponde, se non specificatamente pattuito, dei danni di stillicidio conseguenti a una delle seguenti cause:

- corrosione;
- usura.

Le spese sostenute per la ricerca dell'eventuale guasto o rottura e per la sua riparazione si intendono comprese entro il limite di risarcimento pattuito.

Art. 30.1) Maremoti

La **SOCIETA'** risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di "maremoti", intendendosi per tali l'insorgere e propagarsi di onde marine o lacustri provocate da fenomeni sismici e/o di vulcanismo chiaramente registrati da osservatori sismici specializzati.

Art. 31.1) Bradisismo

La **SOCIETA'** risponde, dei danni subiti dagli enti assicurati comunque provocati da bradisismo, intendendosi per tale un lento sollevamento e/o abbassamento locale della crosta terrestre e/o del suolo e/o del fondo marino.

Art. 32.1) Caduta di ascensori e/o montacarichi

La **SOCIETA'** risponde dei danni agli enti assicurati in conseguenza della caduta di ascensori e/o montacarichi, da qualsiasi motivo determinata, inclusi i danni agli ascensori e/o montacarichi stessi.

Art. 33.1) Assicurazione del costo di ricostruzione di archivi, disegni, documenti, stampati, microfilm, fotocolor, registri, materiale meccanografico e simili enti

La **SOCIETA'** risponde del costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute, entro il termine di 12 mesi dal **SINISTRO** salvo quanto diversamente convenuto, per la ricostruzione ed il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati. Si intendono quindi comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o dipendenti di cui l'**ASSICURATO** possa valersi.

Art. 34.1) Ordinanze di Autorità - Oneri di urbanizzazione

In caso di **SINISTRO** la presente **POLIZZA** copre i maggiori costi, compresi gli oneri di urbanizzazione, che dovessero rendersi necessari e inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o delle loro strutture) o di macchinari nonché l'uso dei suoli purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra.

La presente estensione inoltre copre:

- 1) I costi e le spese necessariamente sostenute dall'**ASSICURATO** per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare nel più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residui del

SINISTRO, Inclusi i costi di smaltimento degli stessi;

2) lo smantellamento, lo sgombero, o la demolizione del patrimonio non danneggiato.

In seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni.

Art. 35.1) Guasti in occasione di evento dannoso

Si conviene tra le Parti di considerare parificati ai danni di **INCENDIO**, oltre ai guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli fatti dall'**ASSICURATO**, dai dipendenti dello stesso, da terzi allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso, sia **INCENDIO** o uno degli altri eventi assicurati con la presente **POLIZZA**.

Sono inclusi altresì i guasti e danni agli enti assicurati per ordine e/o atto delle Autorità e/o di altri per impedire e/o arrestare un evento dannoso che minacciasse i beni assicurati (a titolo esemplificativo non limitative; passaggio per accedere ai luoghi colpiti dall'evento, ecc.).

Art. 36.1) Ricondizionamento/Riconfezionamento

In caso di danni dovuti ai rischi assicurati che colpiscano gli involucri, etichette e capsule, anche senza intaccare la merce assicurata, la **SOCIETA'** rimborserà il costo di ricondizionamento/riconfezionamento della merce, nonché le eventuali spese di trasporto.

Art. 37.1) Operazioni di carico e scarico

Macchinari e Merci si intendono garantiti anche se posti all'aperto e/o a bordo di automezzi nelle località descritte o nelle loro immediate vicinanze, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico.

Art. 38.1) Mancato Freddo valevole solo per i negozi/ristoranti a marchio SignorVino

La **SOCIETA'**, anche a deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione custodite in banchi, armadi e celle, **fino alla concorrenza del limite stabilito in POLIZZA**, a causa di:

- mancata od anormale produzione e/o distribuzione e/o conservazione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- variazioni e/o sbalzi di temperatura conseguenti a:
 - a) ad un **SINISTRO** indennizzabile a termini di **POLIZZA**;
 - b) errori di controllo e/o manovra, imperizia, negligenza;
 - c) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture:
 - 1) nell'impianto frigorifero e/o frigorigeno o nei dispositivi di controllo e sicurezza
 - 2) negli altri dispositivi o sistemi di controllo o sicurezza a servizio dell'impianto;
 - 3) nei sistemi di adduzione dell'acqua /o del fluido frigorigeno e di produzione e/o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

Il mancato freddo si intenderà operante anche se gli eventi dannosi sono causati da e/o dovuti a mancata e/o anormale produzione e/o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, gas.

Se la mancata od anormale produzione e/o distribuzione del freddo si prolunga per oltre 6 ore, il CONTRAENTE

e/o l'ASSICURATO s'impegna, appena venutone a conoscenza, a darne immediato avviso alla SOCIETA' con il mezzo più rapido disponibile.

La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 6 ore.

Tale carenza di 6 ore non si applica nel caso di eventi che abbiano danneggiato i locali o le celle refrigerati/e nè in caso di eventi o anomalie che provochino l'immissione nei locali o nelle celle di temperatura superiore a quella richiesta.

Norme che regolano l'Assicurazione Danni Indiretti

La **SOCIETA'** si obbliga alle condizioni tutte che seguono ad indennizzare l'**ASSICURATO** medesimo delle perdite che possano derivargli da interruzione o intralcio causati all'attività dichiarata da un **SINISTRO** che abbia colpito i beni assicurati nel quale l'attività stessa si svolge, sempreché tale **SINISTRO** sia indennizzabile a termini della Sezione **INCENDIO**.

Art. 39.1) Limite di Indennizzo giornaliero

Per ciascuna giornata di inattività totale, l'**INDENNIZZO** è stabilito ed accettato dalle Parti in misura unitaria media (diaria) che non può comunque eccedere 1/360 (un trecentosessantesimo) dell'importo globale delle spese di carattere fisso insopprimibili e dell'utile netto di un intero anno di esercizio. Per i giorni di inattività parziale la diaria è ridotta in proporzione.

Qualora, successivamente alla conclusione del contratto, detta misura risultasse manifestamente eccessiva, l'**ASSICURATO** è tenuto a chiederne la corrispondente riduzione e, ove a ciò non provveda, la **SOCIETA'** – in caso di danno – potrà chiedere che si proceda secondo le norme di cui all'articolo "Procedure per la valutazione del danno" delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, anche a nuova determinazione della misura unitaria del risarcimento; tale nuova stima sarà presa a base della liquidazione del danno stesso.

Art. 40.1) Delimitazione del rischio

Nessun **INDENNIZZO** sarà effettuato a termini della presente estensione di garanzia se:

- la Ditta Assicurata viene posta in liquidazione;
- la Ditta Assicurata viene posta in amministrazione controllata;
- la Ditta Assicurata cessa definitivamente l'attività svolta, anche se a causa di un **SINISTRO**.

Art. 41.1) Procedura di liquidazione del danno

Denunciato un **SINISTRO** si procederà alla liquidazione dell'**INDENNIZZO** determinando al più presto possibile:

- a) il numero dei giorni consecutivi riconosciuti necessari e sufficienti a ripristinare la normale attività dell'Azienda;
- b) per quanti giorni la diaria sia dovuta per intero;
- c) per quanti giorni la diaria sia dovuta solo parzialmente e la quota dovuta per ciascun giorno.

L'**ASSICURATO** dichiara di avere l'intera gestione dell'Azienda oggetto della presente assicurazione.

La **SOCIETA'**, a termini delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale e le condizioni di cui all'Art. 43.1 che seguono si obbliga a risarcire il danno derivante dalla forzata inattività dell'Azienda per effetto di un **SINISTRO** risarcibile a termini della presente Sezione "**INCENDIO**" e nei limiti di quanto previsto nella "Tabella Franchigie e/o Scoperti e Limiti di risarcimento".

Art. 42.1) Esclusioni

La **SOCIETA'** non risponde delle perdite:

- a) conseguenti ad un **SINISTRO**, ancorché indennizzabile a termini della presente Sezione **INCENDIO** di riferimento:
- causato da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
 - causato da **ESPLOSIONE** o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - causato con dolo dell'**ASSICURATO** o del **CONTRAENTE**;
 - causato da eruzioni vulcaniche;
- b) conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
 - difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali (salvo quelli sopra compresi), scioperi, che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra.

Art. 43.1) Altre condizioni sempre operanti per la presente estensione di garanzia

CS - A) Fenomeno elettrico ed elettronico

La garanzia prestata dalla presente **POLIZZA** deve intendersi operante anche per i danni causati da "fenomeno elettrico" fino al limite previsto in **POLIZZA**.

CS - B) Franchigia sulla sezione di riferimento

Se dall'assicurazione prestata con la sezione di riferimento fossero esclusi i danni di importo non superiore ad un determinato ammontare e per questo solo motivo il **SINISTRO** che avesse colpito detta **POLIZZA** risultasse non indennizzabile, non sarà applicata la condizione prevista dalla presente sezione che subordina l'indennizzabilità dei danni indiretti alla indennizzabilità, a termini della sezione di riferimento, del danno diretto.

CS - C) Onorari Società di Revisione

La **SOCIETA'** rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di **POLIZZA**, l'equa remunerazione dovuta dall'**ASSICURATO** per il lavoro svolto dalla **SOCIETA'** di revisione - legalmente riconosciuta - ai fini di produrre dettagli attinenti alla contabilità o ad altri documenti dell'Azienda, prove, informazioni, di ogni altro elemento che l'**ASSICURATO** sia tenuto a dare alla **SOCIETA'** a termini dell'art. 21 comma 15) delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale Danni Indiretti, e di certificare che detti dettagli sono in accordo con i libri contabili e con gli altri documenti relativi all'attività dichiarata.

Art. 44.2) Altre condizioni operanti

A seguito di specifica pattuizione fra le Parti, si intendono valide ed operanti le seguenti condizioni:

CP - A) Selling Price

Se a seguito di **SINISTRO** risultano danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate dall'acquirente e che non risulti possibile sostituire con equivalenti merci illese, l'**INDENNIZZO** sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate con la mancata consegna. L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte scritture.

CP - B) Implosione

Premesso che per implosione si intende il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna, la **SOCIETÀ** risponde dei danni derivanti da "implosione" agli enti assicurati alle partite tutte. Se l'evento è originato da usura, corrosione o difetti di materiale, la garanzia è operante in analogia con quanto previsto dalla definizione "**SCOPPIO**".

CP - C) Macchinario in leasing

Salvo esplicita diversa pattuizione, dalla presente garanzia sono esclusi macchinario ed attrezzature appoggiati a contratti di "leasing", qualora già coperti da apposita assicurazione operante.

CP - D) Rinuncia alla rivalsa

La **SOCIETÀ** rinuncia - salvo il caso di dolo - a qualsiasi azione di rivalsa quale prevista dall'articolo 1916 del C.C. che potesse spettarle nei confronti di persone delle quali l'**ASSICURATO** deve rispondere a norma di legge, Calzedonia S.p.A., Tezenis S.p.A., SignorVino S.r.l., **SOCIETÀ** controllanti, controllate, collegate e/o consociate, degli "operatori interni" (intendendosi i vari conduttori del centro commerciale che, all'interno dello stesso, svolgono l'attività di retail) nonché Ditte o persone che abbiano rapporti di affari con l'**ASSICURATO** e limitatamente alle ditte identificate come "Centro Commerciale" anche alle loro controllanti, controllate, collegate e/o consociate, a condizione che l'**ASSICURATO** non eserciti esso stesso l'azione per ottenere il risarcimento del danno subito contro il responsabile.

CP - E) Innovazioni nel rischio

Fermo quanto previsto dall'articolo "**LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO**" delle norme che regolano l'assicurazione in generale, nel caso di modificazione e/o trasformazioni dei fabbricati e degli impianti e dei macchinari esistenti, così come nel caso di nuove costruzioni e/o di nuovi macchinari e/o di nuovi impianti, l'assicurazione stipulata con la presente **POLIZZA** comprende i nuovi enti, in qualunque stadio si trovino i lavori ed è comprensiva dei materiali occorrenti e trovanti a piè d'opera nel perimetro dello stabilimento e/o in prossimità del medesimo, di qualunque genere essi siano.

CP - F) Riduzione - Alienazione beni e/o cessazione attività

In caso di riduzione del **RISCHIO** e/o dei valori assicurati nonché di alienazione di enti garantiti o di comprovata cessazione (in tutto od in parte) dell'attività per qualunque causa, l'**ASSICURATO** e/o **CONTRAENTE** potrà chiedere la corrispettiva riduzione di **PREMIO** e/o dei valori e/o l'anticipata risoluzione della **POLIZZA** senza obbligo delle penali eventualmente previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione e con diritto al

rimborso del **PREMIO** imponibile pagato e non goduto, in pro-rata per il periodo dal verificarsi delle suddette circostanze fino alla scadenza del periodo di assicurazione in corso.

CP - G) Effetti personali di dipendenti

Si dà atto che nel capitale assicurato alla partita "Contenuto" si intendono compresi effetti personali di proprietà dei dipendenti fino al limite indicato nella tabella limiti di **INDENNIZZO**.

CP - H) Garanzia Cristalli

In base alle seguenti condizioni e con avvertenza che per detta garanzia non è applicabile il disposto dell'articolo 19 "Assicurazione parziale" delle norme che regolano l'assicurazione in generale, la **SOCIETA'** assicura, come previsto nella tabella limiti di **INDENNIZZO**, le lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro (escluse quindi le cornici), collocate ed installate nel luogo indicato nella presente **POLIZZA**, contro i danni materiali e diretti di rottura dovuta a causa accidentale od a fatto di terzi, sempreché alla data di entrata in vigore della presente **POLIZZA** esse siano integre ed esenti da difetti.

Si intendono comprese in garanzia anche le scheggiature e le rigature che, pur non compromettendo la stabilità della lastra, ne deturpano in maniera permanente ed evidente l'estetica. Sono inoltre compresi i danni avvenuti in occasione di furto o nel tentativo di commetterlo, nonché quelli derivanti da crollo del **FABBRICATO** o distacco di parti di esso, od a causa di lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze.

L'assicurazione non copre i danni:

- a) avvenuti in occasione di atti di guerra, anche se civile, invasione, operazioni militari, eruzioni vulcaniche, gelo, emanazioni di calore e radiazioni atomiche, a meno che l'**ASSICURATO** provi che il danno non ha alcun rapporto con tali eventi;
- b) derivanti da restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori sulle lastre od i relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione di lastre e degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- c) determinati o agevolati da dolo dell'**ASSICURATO**.

In caso di **SINISTRO** la **SOCIETA'** concorrerà alle spese sostenute dall'**ASSICURATO** per l'eventuale installazione di lastre provvisorie e/o per l'eventuale vigilanza diurna e notturna fino ad un importo di € 350,00 per **SINISTRO** e ciò a titolo di risarcimento per interruzione o intralcio dell'attività.

CP - I) Danni consequenziali

Qualora in conseguenza di eventi previsti dalla presente **POLIZZA** e senza l'intervento di circostanze indipendenti, si abbia una successione di avvenimenti che provochino danni materiali e diretti e/o deterioramenti e/o perdite in genere agli enti assicurati, questa **POLIZZA** coprirà anche tali danni e/o deterioramenti e/o perdite così risultanti, nell'ambito del limite di risarcimento fissato per l'evento che ha originato il danno.

CP - L) Ricorso Terzi – Garanzia integrativa

Fermo quanto già disposto dall'art. 21.1 – Ricorso Terzi – delle Norme, l'**ASSICURATO** / **CONTRAENTE** può

richiedere una ulteriore somma a titolo di massimale integrativo, in aumento a quanto già previsto nella Tabella "Franchigie e/o Scoperti e Limiti di Risarcimento" della **POLIZZA** Convenzione.

Per tale estensione è previsto un **PREMIO** aggiuntivo, come indicato nella Tabella Garanzie Premi.

CP - M) Acqua Piovana

La **SOCIETA'** risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati alle partite tutte da acqua piovana.

La **SOCIETA'** non risponde:

- dei danni che si verificassero ai fabbricati e/o al loro contenuto a seguito di infiltrazioni d'acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti;
- dei danni causati da fuoriuscita di acqua dai canali o condutture di scarico (non a servizio del **FABBRICATO**) dagli argini di corsi naturali o artificiali, di laghi, bacini, dighe, anche se derivante da acqua piovana;
- dei danni indiretti o di inattività;
- dei danni ad enti posti all'aperto.

CP - N) Grandine

Ad integrazione di quanto disposto dalla garanzia "Eventi atmosferici", la **SOCIETA'** risponde dei danni causati dalla grandine a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

CP - O) Lavori di miglioria e/o adeguamento precedentemente l'apertura

La **SOCIETA'** risponde dei danni derivanti dai lavori di miglioria e/o adeguamento del punto vendita in un periodo precedente l'apertura dell'attività stessa del negozio (escluse operazioni di costruzioni edili vere e proprie). La copertura della presente estensione si potrà rendere operante con effetto dal giorno di inizio dei lavori suddetti.

CP - P) Contratto estimatorio

Con la presente appendice si dà e si prende atto che, per gli Assicurati che hanno stipulato con Calzedonia, Tezenis o SignorVino un contratto estimatorio, in deroga agli articoli 14 "Assicurazioni presso diversi assicuratori" e 1.4 "Altre assicurazioni" la presente Assicurazione opererà a primo rischio rispetto ad altre polizze stipulate da Calzedonia, Tezenis o SignorVino per le medesime cose ed il medesimo rischio; rimarranno operanti gli articoli 14 "Assicurazioni presso diversi assicuratori" e 1.4 "Altre assicurazioni" per tutte le altre coperture assicurative operanti sulle medesime cose ed il medesimo rischio.

CP - Q) Pacchetto estensione Signorvino enti all'aperto

Limitatamente ai punti vendita "Signorvino", qualora risulti attivato il pacchetto estensione, sono garantiti gli enti all'aperto fissi per Eventi Atmosferici, allagamenti e, limitatamente per le **MERCI**, per inondazione e alluvione nei limiti e con l'applicazione delle franchigie riportate in **SCHEDA DI POLIZZA**.

Se il Contraente ha sottoscritto una copertura obbligatoria per i rischi di frana, terremoto (sisma), alluvione, inondazione ed esondazione ai sensi della L. 213/2023 con Vittoria Assicurazioni S.p.A. mediante il prodotto NI00 - "Vittoria con te - Copertura catastrofali obbligatoria per imprese", per gli stessi enti coperti dalla presente polizza, si precisa che, a seguito di sinistro indennizzabile sulla copertura obbligatoria di cui alla L. 213/2023, le garanzie previste nella presente polizza opereranno come se tali coperture fossero operanti nel presente contratto.

Glossario della Sezione Furto

I termini riportati in "GRASSETTO MAIUSCOLO" nelle presenti Condizioni di Assicurazione hanno il significato a loro attribuito di seguito.

CONTENUTO IN GENERE:

Attrezzatura, anche se posta all'aperto nell'ara di pertinenza dell'attività, macchine impianti mobili, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, (escluso quanto previsto in – Descrizione - della Sezione All Risks Elettronica);

L'insieme di mobili, macchine, attrezzi e arredi costituenti la normale dotazione di un ufficio o destinati all'espletamento di un'attività commerciale o professionale, nonché gli impianti di prevenzione e di allarme, le casseforti, gli armadi di sicurezza o corazzati, i blocchi di cassette di sicurezza (esclusi i relativi contenuti);

Merci, come previste nella Descrizione del Rischio Convenzione, materie prime, prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli e quant'altro di affine pertinente all'attività dichiarata;

Sculpture, pellicce, oggetti e servizi di argenteria, tappeti, arazzi e simili, gioielli, metalli preziosi (oro e platino) lavorati o greggi, oggetti di metallo prezioso, pietre preziose, per le naturali o di coltura, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate in metallo prezioso;

Denaro, valori, titoli di credito e valori bollati;

Apparecchi mobili audiovisivi.

Norme che regolano l'Assicurazione Furto

DEFINIZIONE ENTI ASSICURATI (salvo diversa esplicita pattuizione prevista in polizza):

CONTENUTO IN GENERE quali: merci, calze, costumi da bagno maglieria, pigiama e intimo in genere, abbigliamento in genere, profumi e/o prodotti analoghi in genere, abiti da sposa e accessori, prodotti alimentari in genere compreso vino (questi ultimi limitatamente a SignorVino), nonché mobili e arredamento, quadri ed oggetti d'arte (esclusi preziosi), macchine ed attrezzature (esclusi oggetti di metallo prezioso e pietre preziose sciolte o montate o costituenti macchine ed attrezzi e loro parti), armadi di sicurezza o corazzati o casseforti o blocchi di cassette di sicurezza (esclusi i relativi contenuti) impianti di prevenzione e di allarme, compresi denaro, carte valori e titoli di credito in genere fino alla concorrenza di quanto stabilito nella tabella limiti di **INDENNIZZO**.

Art. 1.2) Rischio assicurato

La **SOCIETA'** si obbliga a risarcire l'**ASSICURATO** dei danni materiali e diretti a lui derivati dal furto delle cose assicurate, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in **POLIZZA** particolari difese interne, la **SOCIETA'** è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

Art. 2.2) Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto a meno che l'**ASSICURATO** provi che il **SINISTRO** non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) agevolati dall'**ASSICURATO** o dal **CONTRAENTE** con dolo o colpa grave;
- c) i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitano con l'**ASSICURATO** o con il **CONTRAENTE** od occupano locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;

- da persone del fatto delle quali l'**ASSICURATO** od il **CONTRAENTE** deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate all'**ASSICURATO** od al **CONTRAENTE** da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti;
- d) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del **SINISTRO**.

Art. 3.2) Sospensione dell'assicurazione per i locali disabitati od incustoditi

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno. Per i gioielli, i preziosi, le carte valori, i titoli di credito in genere ed il denaro la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 dell'ottavo giorno.

Art. 4.2) Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la **SOCIETA'**, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'**ASSICURATO** deve restituire alla **SOCIETA'** l'**INDENNIZZO** per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 5.2) Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'**ASSICURATO** deve darne avviso alla **SOCIETA'** appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della **SOCIETA'**, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'**ASSICURATO** rimborsi alla **SOCIETA'** l'intero importo riscosso a titolo di **INDENNIZZO** per le cose medesime. Se invece la **SOCIETA'** ha risarcito il danno solo in parte, l'**ASSICURATO** ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'**INDENNIZZO** riscosso dalla **SOCIETA'** per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'**INDENNIZZO** a termini di **POLIZZA** e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'**INDENNIZZO** e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del **SINISTRO**, la **SOCIETA'** è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del **SINISTRO**. L'**ASSICURATO** ha tuttavia facoltà di abbandonare alla **SOCIETA'** le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della **SOCIETA'** di rifiutare l'abbandono pagando l'**INDENNIZZO** dovuto.

Art. 6.2) Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

In caso di **SINISTRO**, le somme assicurate con le singole partite di **POLIZZA** ed i relativi limiti di **INDENNIZZO**, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e scoperti senza corrispondente restituzione di **PREMIO**.

Art. 7.2) Guasti cagionati dai ladri

L'assicurazione vale esclusivamente per i guasti cagionati dai ladri alle parti del **FABBRICATO** costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

La garanzia è prestata a "primo rischio assoluto" senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 19 delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale e gli eventuali scoperti e franchigie in **POLIZZA**.

Art. 8.2) Garanzia accessoria Portavalori non nominato (nella forma a primo rischio assoluto)

Limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito in genere, l'assicurazione è prestata anche contro:

- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);

commessi sulla persona del **CONTRAENTE**, di suoi familiari o dipendenti addetti all'esercizio, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del **CONTRAENTE**, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 14 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, senza tenere conto dello **SCOPERTO** che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Art. 9.2) Atti vandalici

L'assicurazione vale, esclusivamente per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati.

La garanzia è prestata a "primo rischio assoluto" senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 19 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

Art. 10.2) Sostituzione serrature

La **SOCIETA'** rimborsa le spese documentate per l'avvenuta sostituzione delle serrature dei locali dell'esercizio con altre uguali oppure equivalenti nel caso in cui le chiavi originali siano state sottratte all'**ASSICURATO** od agli addetti all'esercizio a seguito di furto, rapina o scippo oppure sottratte a seguito di furto commesso con

uso di chiavi false ed il tutto fino alla concorrenza di quanto indicato alla tabella "Franchigie e/o Scoperti e Limiti di Risarcimento".

Art. 10.3) Furto all'esterno dei locali in aree recintate

La garanzia prestata con la presente **POLIZZA** si intende estesa al furto ad ai guasti cagionati alle cose assicurate, derivanti da tale evento o nel tentativo di commetterlo, poste all'esterno dei locali ma all'interno dell'area recintata di pertinenza dell'attività assicurata. La **SOCIETA'**, limitatamente alla garanzia furto, è obbligata soltanto se il furto sia stato perpetrato mediante violazione dei mezzi di recinzione (reti, cancellate, portoni, cancelli e relativi congegni di chiusura) o superamento degli stessi con impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale.

Con riferimento a questa garanzia nessun caso la **SOCIETA'** pagherà per uno o più sinistri un importo superiore al 20% della somma assicurata indicata nella relativa Opzione acquistata.

In caso di **SINISTRO** la **SOCIETA'** corrisponderà al **CONTRAENTE** e/o all'**ASSICURATO** l'importo liquidato a termini di **POLIZZA**, previa detrazione di uno **SCOPERTO** 10% dell'**INDENNIZZO** con il minimo di € 500.

Art. 10.4) Altre condizioni sempre operanti

CS - A) Primo rischio assoluto

In deroga all'art. 19 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, la garanzia viene prestata di comune accordo fra le Parti a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dell'art. 1907 del Codice Civile.

CS - B) Mezzi di chiusura dei locali (24/B con scoperto per inefficienza)

L'Assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale, a meno di 4 metri da suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili, e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 centimetri quadrati e con lato minore non superiore a 18 centimetri oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 centimetri quadrati. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 centimetri quadrati.

Qualora, in caso di **SINISTRO**, venisse rilevato che, il furto sia stato perpetrato attraverso mezzi di chiusura non conformi a quelli sopradescritti la **SOCIETA'** rimborserà all'**ASSICURATO** il 90% dell'importo liquidato a termini di **POLIZZA**, restando il 10% rimanente (ed eventuale minimo) a carico dell'**ASSICURATO** stesso, senza che egli possa, sotto forma di decadenza da ogni diritto al risarcimento, farlo assicurare da altri.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 14 delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale, sempre tenuto conto dello **SCOPERTO** che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Resta comunque convenuto che non sarà ritenuto in copertura un **SINISTRO** verificatosi quando non siano

operanti dei mezzi di chiusura per i quali sia necessaria l'effrazione. Del pari sono esclusi i sinistri avvenuti a locali, porte e/o finestre aperte.

CS - C) Garanzie accessorie per uffici, negozi, magazzini e laboratori artigiani

L'assicurazione è estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) iniziata ed avvenuta nei locali dell'esercizio **ASSICURATO**, nonché ai furti commessi:

- a) attraverso le luci di serramenti, ove ammesse, e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- b) durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine - purché fisse - e le porte vetrate - purché efficacemente chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso;
- c) con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'esercizio.

CS - D) Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al contraente od all'assicurato

Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in **POLIZZA** o nell'area in uso al **CONTRAENTE** od all'**ASSICURATO**, la **SOCIETA'** corrisponderà la somma liquidata a termini di **POLIZZA**, sotto detrazione dello **SCOPERTO** del 15% che rimarrà a carico dell'**ASSICURATO** stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'**INDENNIZZO**, farlo assicurare da altri. Detto **SCOPERTO**, se operante in concomitanza con altro **SCOPERTO** eventualmente previsto dalla **POLIZZA**, viene elevato al 20% fermo restando il minimo eventualmente previsto; se è operante, invece, in concomitanza con una **FRANCHIGIA**, fermo lo **SCOPERTO** del 15% la **FRANCHIGIA** verrà considerata minimo assoluto. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 14 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, senza tenere conto dello **SCOPERTO**, con il relativo minimo, che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

CS - E) Garanzia rapina, anche se iniziata all'esterno dei locali

L'Assicurazione è estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in **POLIZZA** quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

CS - F) Garanzia Estorsione

L'Assicurazione è estesa all'estorsione limitatamente al caso in cui all'interno dei locali indicati in **POLIZZA** l'**ASSICURATO** oppure i suoi dipendenti o familiari vengano costretti a consegnare le cose assicurate, mediante violenza o minaccia diretta alla loro persona o a quella di altri che, al momento del fatto, si trovino nei medesimi locali.

CS - G) Reintegro automatico

In caso di **SINISTRO** la somma assicurata si intende ridotta, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno risarcibile a termine delle Condizioni Generali di Assicurazione. Resta tuttavia inteso che tale importo si intenderà automaticamente reintegrato dal momento stesso del danno, con obbligo da parte del **CONTRAENTE** e/o dell'**ASSICURATO** di corrispondere il relativo rateo di **PREMIO** entro 30 giorni dalla presentazione dell'appendice di aumento.

In seguito a specifica pattuizione fra le Parti, si intendono valide ed operanti le seguenti condizioni

CP - A) Archivi di documenti e registri (assicurazione delle sole spese)

In caso di **SINISTRO** la **SOCIETA'** risarcirà soltanto il costo del materiale e quello della mano d'opera (compresi i bolli, i diritti e le spese necessarie di trasporto) per il rifacimento di quei registri e documenti sottratti che si dovessero effettuare e che venisse realmente effettuato per la ricostruzione dell'archivio, escluso il rifacimento di qualsiasi danno indiretto e di ogni valore artistico.

Il pagamento dell'**INDENNIZZO** avrà luogo quando sia ultimato il suddetto rifacimento.

CP - B) Titoli di credito per i quali sia prevista la procedura di ammortamento (assicurazione delle sole spese)

L'assicurazione di cui alla presente Sezione è prestata solamente per le spese relative alla procedura di ammortamento ed è pattuita a "primo rischio assoluto", e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'articolo 19 "Assicurazione parziale".

In conseguenza di quanto sopra, resta abrogato l'articolo 4.2 "Titoli di credito".

CP -C) Precisazione

La **SOCIETA'** dà e prende atto che qualora l'**ASSICURATO** utilizzi per la sua attività un locale separato ma nello stesso numero civico, lo stesso deve considerarsi come deroga al singolo rischio.

CP-D) Macchinari e merci presso terzi comprese fiere e/o mostre

Salvo esplicita diversa pattuizione, si intendono assicurati nell'ambito dell'esercizio, macchinari e merci anche su automezzi in sosta nelle immediate vicinanze e/o durante operazioni di carico e scarico, nonché presso ubicazione diversa da quella dichiarata, purché nell'ambito del territorio italiano.

Norme che regolano l'Assicurazione All Risks Elettronica

DESCRIZIONE

Apparecchiature elettroniche per elaborazione dati, più precisamente intese quali: Personal Computers, CED, registratori di cassa, computers portatili, calcolatrici e relativi accessori, supporti audiovisivi.

Art. 1.3) Rischio assicurato

La **SOCIETA'** si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Art. 2.3) Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati con dolo dell'**ASSICURATO** o del **CONTRAENTE**;
- b) causati da colpa grave limitatamente ai danni causati da furto / rapina / estorsione;
- c) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici;
- d) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- e) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- f) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- g) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- h) attribuibili a difetti noti al **CONTRAENTE** o all'**ASSICURATO** all'atto della stipulazione della **POLIZZA**, indipendentemente dal fatto che la **SOCIETA'** ne fosse a conoscenza;
- i) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose Assicurate;
- j) per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;
- k) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di occupazione militare, di invasione, salvo che il **CONTRAENTE** o l'**ASSICURATO** provi che il **SINISTRO** non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- l) causati da maremoti, mareggiate, marea e da eruzioni vulcaniche terremoto, alluvione, inondazione, esondazione e frana;
- m) verificatisi in occasione di **ESPLOSIONE** o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da

trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il **CONTRAENTE** o l'**ASSICURATO** provi che il **SINISTRO** non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

Art. 3.3) Conservazione delle cose assicurate

Le cose devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegati ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del Costruttore.

Art. 4.3) Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni

Se al momento del **SINISTRO** esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.

Art. 5.3) Esclusione delle prestazioni comprese nei contratti di assistenza tecnica

Premesso che è fatto obbligo all'**ASSICURATO** stipulare contratto di assistenza tecnica e/o manutenzione, sono esclusi dalla garanzia i danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:

- a) controlli di funzionalità;
- b) manutenzione preventiva;
- c) eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
- d) eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne; i danni imputabili a variazione di tensione nella rete a monte degli impianti assicurati sono indennizzati a condizione che gli impianti assicurati siano alimentati con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature.

Art. 6.3) Impianto di condizionamento

Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d'aria, non sono indennizzabili i danni che si verifichino in seguito a variazioni dei valori dell'umidità e della temperatura ambientali, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica od acustica, completamente indipendente dall'impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni dei valori, e sempreché questa segnalazione sia in grado di provocare l'intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell'orario di lavoro.

Art. 7.3) Primo rischio assoluto

In deroga all'art. 19 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, la garanzia viene prestata di comune accordo fra le Parti a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dell'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 8.3) Impianti ed apparecchi elettroacustici

Sono esclusi dall'assicurazione i nastri magnetici, i dischi grammofonici, i bracci, le testine dei giradischi e dei registratori e degli altri supporti di suono.

In seguito a specifica pattuizione fra le Parti, si intendono valide e operanti le seguenti condizioni:

CP - A) Tubi e valvole elettroniche

A parziale deroga dell'articolo 2.3) "Esclusioni" lettera h) sono indennizzabili i danni provocati ai tubi ed alle valvole elettroniche.

In caso di **SINISTRO**, l' **INDENNIZZO** è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, della percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro o ai colpi effettuati, o altri parametri rispetto alla durata presunta del tubo stesso, ferma l'eventuale applicazione della regola proporzionale conformemente al disposto dell'articolo "Determinazione del danno" (in caso di **SINISTRO** EDP) delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale.

CP - B) Lavoro straordinario

A parziale deroga dell'articolo 22 "Determinazione del danno" delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale, per le cose per le quali nella **POLIZZA** è richiamata la presente estensione, la **SOCIETA'** risponde delle spese supplementari per lavoro straordinario sostenute dall'**ASSICURATO** in relazione ad un **SINISTRO** indennizzabile a termini di **POLIZZA**, con il limite massimo del 15% dell'ammontare del danno, fermo il disposto dell'articolo "Determinazione del danno" delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale e comunque nei limiti previsti nel Certificato di Assicurazione.

Norme che regolano l'Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi e verso Operai

Art. 1.4) Altre assicurazioni

L'ASSICURATO deve comunicare per iscritto alla SOCIETA' l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso RISCHIO; in caso di SINISTRO, l'ASSICURATO deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.), solo in caso di SINISTRO.

Art. 2.4) Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di SINISTRO, l'ASSICURATO deve darne avviso scritto al BROKER a cui è assegnata la POLIZZA oppure alla SOCIETA' entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all' INDENNIZZO (art. 1915 C.C.).

Art. 3.4) Oggetto dell'assicurazione

a) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La SOCIETA' si obbliga a tenere indenne l'ASSICURATO di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti o deterioramenti a cose, in conseguenza di azioni od omissioni verificatesi in relazione all'attività svolta.

Sono comprese tutte le attività ed operazioni inerenti, accessorie e complementari di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'ASSICURATO da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi, a titolo esemplificativo non limitativo di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a SINISTRO indennizzabile a termini di POLIZZA.

b) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La SOCIETA' si obbliga a tenere indenne il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per gli infortuni e i danni sofferti da PRESTATORI DI LAVORO.

L'assicurazione vale anche per le azioni esperite da qualsiasi istituto previdenziale ed assistenziale, nei termini e con le modalità stabilite dalle norme di legge vigenti al momento del SINISTRO.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del SINISTRO, qualora l'obbligo di corrispondere i contributi agli istituti previdenziali ed assistenziali ricada in tutto o in parte sull'ASSICURATO, lo stesso sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, ove previsto. Resta comunque convenuto che non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia il fatto che l'ASSICURATO non sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di Legge, in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia.

L'assicurazione R.C.O. si intende estesa agli infortuni sul lavoro dei titolari, soci e familiari coadiuvanti dell'impresa assicurata regolarmente iscritti all'INAIL.

Dall'assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

Art. 4.4) Estensione territoriale

La garanzia R.C.T. vale per il Mondo intero, ad eccezione di USA, Canada e territori sotto la loro giurisdizione. Limitatamente per i lavori di manutenzione, riparazione e installazione, la partecipazione a fiere, mostre, esposizioni (compreso il rischio derivante da lavori di allestimento, montaggio e smontaggio di stands), nonché in occasione di viaggi di prestatori di lavoro all'estero per trattative e conduzione di affari per conto dell'ASSICURATO, la garanzia vale anche per i danni che avvengono in USA, Canada e territori sotto la loro giurisdizione, a condizione che i lavori e attività siano effettuati dai titolari o dipendenti dell'ASSICURATO regolarmente assunti in Italia.

La garanzia R.C.O. è operante in tutto il Mondo.

Art. 5.4) Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'ASSICURATO, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'ASSICURATO non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a); gli amministratori, escluso il legale rappresentante, sono considerati terzi limitatamente al caso di morte o lesioni personali;
- c) i PRESTATORI DI LAVORO dell'ASSICURATO che subiscano un danno in occasione di lavoro o di servizio, nel caso operi la garanzia RCO.

Art. 6.4) Rischi esclusi dall'assicurazione

L'Assicurazione RCT non comprende i danni:

- a) ricollegabili ai rischi di responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, in conformità alle norme di legge;
- b) cagionati dalle opere ed installazioni in genere dopo la consegna al committente, da macchine, merci e prodotti fabbricati e/o lavorati dopo la consegna a terzi;
- c) da furto, rapina e truffa consumati o tentati;
- d) alle cose che l'ASSICURATO abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- e) a cose altrui derivanti da INCENDIO di cose dell'ASSICURATO o da lui detenute;
- f) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate;
- g) cagionati da mezzi meccanici e macchine operatrici semoventi che siano condotti o azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni vigenti;
- h) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;

- i) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'**ASSICURATO** e non direttamente derivantigli dalla legge;
- j) derivanti da pandemia e epidemia. Per pandemia ed epidemia si intende qualsiasi malattia dichiarata come tale dall' Organizzazione Mondiale della Sanità e/o dal Governo italiano.

L'esclusione è valida a partire dal momento in cui tale dichiarazione viene effettuata.

La copertura è comunque efficace anche se l'insorgenza della malattia si manifesta in fase successiva alla dichiarazione di pandemia o epidemia, sempreché sia dimostrabile che il contagio sia avvenuto anteriormente alla data di dichiarazione della pandemia o epidemia.

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

- k) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- l) direttamente o indirettamente dovuti o causati anche solo parzialmente da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti;
- m) direttamente o indirettamente (esclusivamente o parzialmente) connessi, risultanti, conseguenti o in un qualsiasi modo riconducibili all'amianto/asbesto o a fibre di ceramica refrattarie, nonché a qualsiasi materiale contenente, in qualsiasi forma o quantità, amianto/asbesto o fibre di ceramica refrattarie.

Art. 7.4) Cyber Risk

L'Assicurazione non copre i danni causati dalla violazione dei sistemi informatici che hanno per effetto quello di compromettere:

- la disponibilità, l'autenticità o la riservatezza dei dati archiviati, trasmessi o processati;
- le reti ed i sistemi di informazione e quindi i servizi che offrono o che rendono accessibili;
- l'utilizzo e l'adeguato funzionamento di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura (anche di tipo mobile), componente elettronica, firmware, software e hardware in genere.

Art. 8.4) Denuncia dei sinistri relativi ai prestatori di lavoro

Ai fini della garanzia di responsabilità civile verso i **PRESTATORI DI LAVORO** il **CONTRAENTE** e/o l'**ASSICURATO** deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della Legge infortuni; in quest'ultimo caso il termine, di cui all'art.2.4 che precede, decorre dal giorno in cui il **CONTRAENTE** e/o l'**ASSICURATO** ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta.

Del pari deve dare comunicazione alla **SOCIETA'** di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi nonché dall'Istituto Assicuratore Infortuni, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguarda la vertenza.

Art. 9.4) Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La **SOCIETA'** assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale

che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'**ASSICURATO**, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'**ASSICURATO** stesso.

Sono a carico della **SOCIETA'** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**ASSICURATO**, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in **POLIZZA** per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra **SOCIETA'** ed **ASSICURATO** in proporzione del rispettivo interesse.

La **SOCIETA'** non riconosce spese incontrate dall'**ASSICURATO** per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Nei casi in cui la **SOCIETA'** assuma la gestione delle vertenze, il **CONTRAENTE** e/o l'**ASSICURATO** può concordare con la **SOCIETA'** di incaricare, insieme a quelli nominati da quest'ultima, dei tecnici e legali di propria fiducia, fermo il fatto che le relative spese resteranno a carico del **CONTRAENTE** e/o dell'**ASSICURATO**.

Art. 10.4) Altre condizioni sempre operanti

CS - A) Cessione di lavori in appalto o subappalto

Premesso che il **CONTRAENTE** e/o l'**ASSICURATO** può appaltare e subappaltare ad altre imprese o persone i lavori di manutenzione dei locali, e/o lavori e/o prestazioni in genere e/o lavori e/o prestazioni attinenti l'attività svolta dal **CONTRAENTE** e/o dall'**ASSICURATO**, si conviene che:

- a) sono compresi i danni causati a terzi da dette imprese e/o persone;
- b) l'**ASSICURATO** e relativi **PRESTATORI DI LAVORO** dette imprese e loro **PRESTATORI DI LAVORO** e/o persone sono considerati terzi tra di loro.

CS - B) Responsabilità Civile personale

La garanzia prestata con la presente **POLIZZA** vale anche per la responsabilità civile personale di tutti i **PRESTATORI DI LAVORO**, mentre operano per conto del **CONTRAENTE** e/o dell'**ASSICURATO**.

Ai fini della presente garanzia i **PRESTATORI DI LAVORO** sono considerati terzi fra loro.

CS - C) Responsabilità Civile personale del preposto e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione

Relativamente alla vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro, la garanzia prestata con la presente **POLIZZA** vale anche per la responsabilità civile personale del preposto e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione. Qualora il preposto non sia dipendente dell'**ASSICURATO** tale garanzia opera in eccesso alle polizze personali dallo stesso stipulate e comunque sempre limitatamente all'attività svolta per conto dell'**ASSICURATO**.

CS - D) Precisazioni

A titolo puramente esemplificativo, si precisa che l'assicurazione comprende anche la Responsabilità Civile derivante all'**ASSICURATO**:

- a) dalla proprietà e conduzione di terreni, di fabbricati, delle aree e relativi impianti; incluse piante e

coltivazioni, i fabbricati possono essere anche adibiti ad uso:

- civile, di abitazione e/o rurale;
- commerciale, industriale e/o deposito merci per deposito e/o industrie esercite da terzi; nonché altri locali dati in affitto od in comodato;

- b) dalla proprietà e/o conduzione di Cral aziendali; da organizzazioni di gite aziendali e da attività ricreative varie, esclusi i rischi di Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione ai sensi delle norme di legge vigenti;
- c) da partecipazione e/o organizzazione di congressi/manifestazioni/ fiere/mostre/simposi nonché gare e simili, incluso il montaggio, l'allestimento, la conduzione e lo smontaggio degli stand, palchi ed altro, fatti anche da terzi, con rinuncia all'azione di rivalsa verso gli enti organizzatori;
- d) da asili e scuole private ad uso aziendale; si precisa che sono considerati terzi anche i dipendenti di tali enti;
- e) nella qualità di committente ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile (compresa committenza veicoli in genere);
- f) da insegne e cartelli pubblicitari;
- g) da servizi ambulatoriali: è compresa la Responsabilità Civile personale dei medici e delle persone addette al servizio;
- h) per installazione, manutenzione, posa in opera e riparazione, prove e dimostrazioni presso terzi di apparecchiature, macchinari e prodotti in genere;
- i) da manutenzioni ordinarie e straordinarie;
- j) per danni causati a terzi da studenti, ricercatori, praticanti, consulenti ed altre persone non dipendenti mentre operano per conto dell'**ASSICURATO**;
- k) dall'esercizio di mense e spacci aziendali da chiunque gestite;
- l) proprietà od uso di cani da guardia e/o difesa.

CS - E) Errata interpretazione INAIL

Resta fra le Parti convenuto che l'assicurazione R.C.O. conserva la sua efficacia anche qualora l'**ASSICURATO** non sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di Legge purché ciò derivi da involontaria omissione o da errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

CS - F) Danni da incendio

Si conviene tra le Parti che, per i danni cagionati alle cose di terzi derivanti da **INCENDIO**, **ESPLOSIONE** e **SCOPPIO** delle cose dell'**ASSICURATO** o da lui detenute, non verrà risarcita somma superiore a quella indicata nella tabella limiti di **INDENNIZZO** in aumento alla garanzia Ricorso Terzi di cui all'Art. 21.1 della Sezione **INCENDIO**.

CS – G) Rischio dello smercio

L'assicurazione comprende i danni cagionati, durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.

CS-H) Integrativa Auto

Premesso che il **CONTRAENTE/ASSICURATO** può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, dirigenti, collaboratori anche occasionali, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario e/o locatario (leasing), l'assicurazione prestata con la suindicata **POLIZZA** provvederà a rispondere delle somme che il **CONTRAENTE/ASSICURATO** fosse tenuto a pagare al solo conducente di ogni singola autovettura sopra menzionata, per danni dallo stesso subiti a causa di difetti di manutenzione di cui il **CONTRAENTE/ASSICURATO** fosse ritenuto responsabile.

CS - I) RC Inquinamento Accidentale

L'Assicurazione RCT comprende anche i danni da inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, limitatamente al caso in cui tali danni siano l'effetto dell'improvviso verificarsi di emissioni, scarichi, dispersioni o fuoriuscite di sostanze a causa di un fatto accidentale che abbia luogo nell'ubicazione dell'attività dichiarata. Relativamente alla suddetta garanzia l'Assicurazione non comprende i danni:

- derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- derivanti dall'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge nonché dall'intenzionale mancanza della prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento.

Sono comprese le spese sostenute dal **CONTRAENTE** e/o dall'**ASSICURATO** per rimuovere, neutralizzare o limitare le conseguenze di un **SINISTRO** risarcibile a termini di **POLIZZA** con l'obbligo da parte del **CONTRAENTE** e/o **ASSICURATO** di darne avviso alla **SOCIETA'**.

CP - A) Estensione dell'assicurazione RCO alle Malattie Professionali

L'assicurazione della Responsabilità Civile verso i **PRESTATORI DI LAVORO** di cui all'art. 3.4 lettera b) della presente

Sezione è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'**INAIL** oltre a quelle tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle, in vigore al momento del **SINISTRO**, allegate al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni, anche quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla Magistratura, con l'esclusione di asbestosi e silicosi.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino per la prima volta in data posteriore a quella della stipulazione della **POLIZZA** e siano conseguenza di fatti colposi commessi dopo il 31.12.1999.

Limitatamente a Signorvino: l'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino per la prima volta in data posteriore a quella della **POLIZZA** e siano conseguenza di fatti colposi commessi dopo la data di decorrenza della presente convenzione 31.03.2016.

Il massimale indicato in **POLIZZA** per **SINISTRO** rappresenta comunque la massima esposizione della **SOCIETA'**:

a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati

dal medesimo tipo di malattia professionale;

b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

L'assicurazione non copre:

- 1) quei **PRESTATORI DI LAVORO** dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) le malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti dell'**ASSICURATO**;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti dell'**ASSICURATO**.
La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei a prevenire il ripetersi del **SINISTRO** in rapporto alle circostanze;
- 3) le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La **SOCIETA'** ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni, verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'**ASSICURATO**, ispezioni per le quali l'**ASSICURATO** stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme, in quanto compatibili, le "Norme che regolano l'Assicurazione" di cui alla presente in punto di denuncia dei sinistri, l'**ASSICURATO** ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla **SOCIETA'** la manifestazione di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

CP - B) Variazioni di rischio

Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni che modificano il **RISCHIO**, la **SOCIETA'** può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.

Nel caso in cui l'**ASSICURATO** non accetti le nuove condizioni, la **SOCIETA'**, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 30 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il **PREMIO** è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall'**ASSICURATO**.

CP - C) Comodato - Leasing - Locazione

L'assicurazione è valida anche per la responsabilità del **CONTRAENTE** e/o dell'**ASSICURATO** relativamente a

beni concessi in comodato, leasing, locazione e simili.

Premesso che l'**ASSICURATO** può utilizzare fabbricati e beni di proprietà di terzi in virtù di contratti di comodato, leasing, locazione, la garanzia è altresì estesa alla responsabilità civile derivante all'**ASSICURATO** da accollo contrattuale della responsabilità civile del proprietario dei fabbricati e dei beni medesimi. Qualora esistessero già coperture assicurative delle aziende in questione, la presente **POLIZZA** opererà in secondo rischio.

CP - D) Danni a cose in consegna e/o custodia

A parziale deroga dell'art. 6.4) lett. d), l'assicurazione comprende i danni subiti da cose che l'**ASSICURATO** abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, con esclusione dei danni a cose oggetto di lavorazione.

La presente garanzia vale fino alla concorrenza del limite indicato alla tabella Franchigie / Scoperti / Limiti di risarcimento per SINISTRO e anno assicurativo previa detrazione della **FRANCHIGIA** fissa indicata in **POLIZZA**, per i danni alle cose utilizzate per lo svolgimento della propria attività.

CP - E) Attività di Consorzio e Joint-Venture

Premesso che il **CONTRAENTE** e/o l'**ASSICURATO** può partecipare, insieme ad altre imprese, a "Consorzi e JointVenture" per la realizzazione di progetti e lavori, l'assicurazione è operante in automatico, anche per tali Consorzi o Joint-Venture, limitatamente alla quota di responsabilità a carico del **CONTRAENTE** e/o dell'**ASSICURATO**.

La copertura è comunque subordinata al fatto che, entro tre mesi, il **CONTRAENTE** e/o l'**ASSICURATO** comunichi alla **SOCIETA'** l'attività svolta e l'importo del fatturato relativo alla sua quota parte, qualora non rientrante già nel fatturato aziendale, ai fini del calcolo del sovrappremio di **POLIZZA**.

Qualora per detto Consorzio o Joint-Venture coesista una **POLIZZA** di Responsabilità Civile, l'assicurazione opera in secondo rischio; in caso d'inoperatività della **POLIZZA** del Consorzio o Joint-Venture, la presente **POLIZZA** opera in primo rischio.

CP - F) Danni da Furto

A parziale deroga dell'Art. 6.4) lettera c), l'assicurazione vale per la Responsabilità Civile dell'**ASSICURATO** per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse – per compiere l'azione delittuosa – di impalcature e ponteggi eretti dall'**ASSICURATO**, o comunque allorché la responsabilità del furto possa ricadere sull'**ASSICURATO**. La presente garanzia vale fino alla concorrenza fino alla concorrenza di quanto previsto alla tabella "Franchigie / Scoperti e Limiti di **INDENNIZZO**".

CP - G) Danni a mezzi sotto carico e scarico

L'Assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso.

CP – H) Buona fede

L'omissione da parte dell'**ASSICURATO** di una circostanza eventualmente aggravante il **RISCHIO**, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'**ASSICURATO** all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della **SOCIETA'**, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un **PREMIO** maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del **PREMIO** con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si siano verificate o, in caso di **SINISTRO**, conguaglio del **PREMIO** per l'intera annualità in corso).

Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del **SINISTRO**, di lavori di ordinaria manutenzione e/o di ristrutturazione Interna dei reparti di lavorazione, depositi, uffici e punti vendita.

CP – I) Rinuncia alla rivalsa

La **SOCIETA'** rinuncia – salvo il caso di dolo – a qualsiasi azione di rivalsa quale prevista dall'articolo 1916 del C.C. che potesse spettarle nei confronti di persone delle quali l'**ASSICURATO** deve rispondere a norma di legge, Calzedonia S.p.A, Tezenis S.p.A e SignorVino S.r.l. **SOCIETA'** controllanti, controllate, collegate e/o consociate, nonché Ditte o persone che abbiano rapporti d'affari con l'**ASSICURATO** e limitatamente alle ditte identificate come "Centro Commerciale" anche alle loro controllanti, controllate, collegate e/o consociate, a condizione che l'**ASSICURATO** non eserciti esso stesso l'azione per ottenere il risarcimento del danno subito contro il responsabile.

CP – L) Precisazioni

La **SOCIETA'** dà e prende atto che la presente **POLIZZA** assicura unicamente i negozi affiliati di Calzedonia S.p.A, Tezenis S.p.A e SignorVino S.r.l. delle **SOCIETA'** controllare e quelli in affitto di ramo d'azienda.

Pertanto la copertura si intende automaticamente priva di effetto dal momento in cui tali rapporti cessino, fermo il rimborso del **PREMIO** pagato e non goduto.

Il **CONTRAENTE** si impegna a comunicare alla **SOCIETA'** ogni cessazione del rapporto contrattuale.

CP-M) RC dello Smercio – Clausola valevole solo per i negozi/ristoranti a marchio SignorVino

Ad integrazione e/o deroga di quanto previsto dalle condizioni di assicurazione e/o relative condizioni aggiuntive sono compresi anche i danni a Terzi causati da cibi, bevande, prodotti alimentari in genere e/o simili, preparati e/o prodotti e/o somministrati e/o smerciati e/o distribuiti dall'**ASSICURATO** e/o da altri per suo conto, restando inteso che – qualora il servizio sia dato in appalto a terzi – l'assicurazione opera per la sola responsabilità imputabile all'**ASSICURATO** nella sua qualità di committente, inclusa - se l'**ASSICURATO** ne debba rispondere - l'accidentale contaminazione con altre sostanze, il tutto anche nel caso in cui l'attività si svolga presso terzi, anche a bordo di aeromobili o navi, purché somministrazione e/o vendita e il danno siano avvenuti durante il tempo dell'assicurazione.

L'assicurazione è operante per danni verificatisi entro un anno dalla consegna e denunciati per la prima volta dopo la data di decorrenza della presente **POLIZZA**.

Restano comunque esclusi, i danneggiamenti ai prodotti stessi, le spese per le riparazioni, sostituzioni, ritiro

o rimpiazzo dei prodotti e il loro controvalore, nonché i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità. Per tali danni, il massimale per **SINISTRO** rappresenta il limite di garanzia per anno assicurativo.

La **FRANCHIGIA**, in caso di sinistri derivanti da una medesima causa, verrà applicata una sola volta.

Si dà inoltre atto che:

- relativamente all'attività di produzione, commercializzazione, fornitura, distribuzione e altre descritte di cibi, bevande e altri prodotti come sopra, anche veicolati, la garanzia opera anche per difetto di conservazione e/o imballo dei prodotti stessi;
- limitatamente al caso di ingestione di cibi, bevande e altri prodotti come sopra, rientrano nel novero dei terzi anche i prestatori di lavori e legali rappresentanti dell'**ASSICURATO** ed i loro familiari, nonché le persone escluse dal novero dei Terzi.

CP-N) Lavori di miglioria e/o adeguamento precedentemente l'apertura

La **SOCIETA'** risponde dei danni derivanti dai lavori di miglioria e/o adeguamento del punto vendita in un periodo precedente l'apertura dell'attività stessa del negozio (escluse operazioni di costruzioni edili vere e proprie).

La copertura della presente estensione si potrà rendere operante con effetto dal giorno di inizio dei lavori suddetti.

CP-Q) Allagamento

A parziale deroga degli articoli "1.1) Rischio Assicurato" e "24.1) Inondazioni, alluvioni, allagamenti" si precisa che la garanzia "Allagamenti" si intende sempre operante anche per le cose assicurate alle partite

FABBRICATO e CONTENUTO IN GENERE.

Vittoria Assicurazioni S.p.A.

Società per Azioni | Sede Via Ignazio
Gardella 2 | 20149 Milano | Italia Capitale
Sociale Euro 68.297.833 interamente
versato | Codice Fiscale e N. d'iscrizione del
Registro Imprese di Milano 01329510158
R.E.A. N. 54871 | Iscritta all'albo Imprese di
Assicurazione e Riassicurazione Sez. I
N.1.00014 | Società facente parte del Gruppo
Vittoria Assicurazioni iscritto all'albo dei
Gruppi Assicurativi N.008 | Soggetta
all'attività di direzione e coordinamento
della Capogruppo Yafa S.p.A.

1921



Vittoria
Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI.

PB058233-CALZEDONIA-EDZ-0426